



Comune di Basiliano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2011
N. 45 del Reg. Delibere

**OGGETTO: VARIANTE N. 18 AL P.R.G.C. PRONUNCIA SU OSSERVAZIONI.
APPROVAZIONE.**

L'anno **2011**, il giorno **29** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:30** in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 25/07/2011 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Micelli Roberto	Sindaco	Presente
Pulina Luca	Consigliere	Presente
Pertoldi Carlo	Consigliere	Presente
Visano Reginio	Consigliere	Presente
Olivo Marco	Consigliere	Presente
Rognoni Agostino	Consigliere	Assente
Tavano Marco	Consigliere	Presente
Dalla Torre Roberto	Consigliere	Presente
Del Negro Marco	Consigliere	Assente
Donato Marco	Consigliere	Presente
Venir Annalisa	Consigliere	Presente
Peressoni Renzo	Consigliere	Presente
Monai Marco	Consigliere	Presente
Rosso Gianluca	Consigliere	Presente
Buzzolo Gianpiero	Consigliere	Presente
Del Giudice Severino	Consigliere	Presente
Pascolo Nicola	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Micelli Roberto** nella sua qualità **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Prima di introdurre l'argomento il Sindaco saluta l'arch. Franzil V., l'arch. Mauro G., l'arch. Rosso F. e il geom. Bertetti G. presenti in aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 27.04.2004, confermata nell'esecutività con delibera della Giunta Regionale n. 2233 del 27.08.2004, e le successive varianti;

RILEVATO che, per la necessità di apportare alcune modifiche puntuali al P.R.G.C. vigente per l'inserimento di previsioni per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, particolarmente fotovoltaici e biogas, è stata adottata, con proprio atto n. 17 del 16.02.2011, la Variante n. 18 al P.R.G.C., redatta dallo studio ARCHIUR s.r.l., di Udine, pervenuta in data 14.02.2011 al prot. 2129, composta da fascicolo contenete: relazione, modifiche, allegati, PRGC- zonizzazione, nonché Asseverazioni/Segnalazioni (LR 5/2007; DLgs 42/2004 parte seconda - DLgs 42/2004 parte terza - non incidenza su SIC), come modificata in sede di adozione ;

VISTO l'elaborato di variante n. 18 al PRGC adottato dal Consiglio Comunale n. 17 del 16.02.2011;

VISTO l'avviso di adozione della variante in argomento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 20.04.2011;

PRESO ATTO che nei termini di pubblicazione di cui all'art. 63 della L.R. 5/2007 e s.m.i. sono pervenute n. 8 osservazioni;

CONSIDERATO che l'osservazione del Comune di Campoformido è pervenuta fuori termine (prot. 6941 del 28.05.2011) e oltretutto, riporta riferimenti del Comune di Pasian di Prato;

PRESO ATTO che, relativamente alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/2006, la Giunta Comunale si è espressa sulla non assoggettabilità con proprio atto n. 82 del 26.07.2011, demandando in tale sede, a questo Consiglio di emendare le Norme di Attuazione della variante già adottata con atto consiliare n. 17 del 16.02.2011, come indicato da ARPA FVG con proprio parere di non assoggettabilità a VAS prot. 6329/2011/DS/74 del 25.07.2011;

VISTE le osservazioni presentate nei termini e allegate sub A) al presente atto;

VISTO l'allegato sub. B) alla presente deliberazione denominato "Pronuncia su osservazioni", redatto dalla società ARCHIUR s.r.l., pervenuto in data 26.07.2011 al prot. 9893;

VISTA la L.R. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i.;

VISTO il DPR n. 086/Pres del 20.03.2008 "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5. Approvazione";

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti da parte del Titolare di Posizione Organizzativa - Area Tecnica in merito alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

UDITO il Sindaco che dà lettura dell'art. 78 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., in tema di astensione dei Consiglieri comunali ed espressamente richiama i componenti del Consiglio Comunale ad attenersi al dettato dell'art. 42 c.2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. nella parte relativa alle modalità di verbalizzazione degli interventi dei consiglieri;

PRESO ATTO dell'ampia e articolata illustrazione dell'argomento fatta dal Sindaco;

Durante l'illustrazione entra in aula il Consigliere Del Negro M..

Il Sindaco propone e il Consiglio Comunale accetta che a seguito della discussione di ogni singola osservazione si passi al voto.

Successivamente il Sindaco passa la parola all'arch. Mauro G. affinché dia lettura delle osservazioni pervenute e delle conseguenti istruttorie e pronunce.

l'arch. Mauro G. inizia illustrando l'**osservazione n.1** presentata dalla Cooperativa Agroenergetica Blesanese S.C.a.R.L. esponendo l'istruttoria fatta e la relativa pronuncia che contiene l'indicazione, proposta dal Sindaco, di fissare in almeno "metri 1.000" e non "metri 500" la distanza di cui al punto 5.1 bis) del paragrafo B2 NORME DI ATTUAZIONE, capoverso 1°, lett. f), dopo il punto 5.1);

PRESO ATTO dei vari interventi che si sono susseguiti:

Consigliere Venir A. il cui intervento viene allegato sub C);

Consiglieri Rosso G. e Del Negro M. favorevoli alla Pronuncia;

Consigliere Buzzolo G. che preannuncia la sua astensione. Il suo intervento è allegato sub D);

Consigliere Del Giudice S. il cui intervento è allegato sub E);

Consigliere Tavano M. si dichiara favorevole all'approvazione della variante;

Consigliere Monai M. il cui intervento è allegato sub F) al presente atto;

PRESO ATTO della replica fatta dal Sindaco ai vari interventi di cui sopra e di quelli che si sono susseguiti tra cui quelli dei Consiglieri Peressoni R. e Pascolo N.;

La Pronuncia n.1 viene messa ai voti con la rettifica proposta dal Sindaco, come da allegato sub G), ottenendo il seguente risultato:

Presenti n.16

Assenti n. 1 (Rognoni A.)

Favorevoli all'accoglimento della Pronuncia con l'integrazione proposta dal Sindaco e quindi contrari all'osservazione: n.10 Consiglieri;

Contrari alla Pronuncia e quindi favorevoli all'osservazione: n.3 Consiglieri (Monai M., Rosso G. e Venir A.)

Astenuti n.3 (Buzzolo G., Del Giudice S. e Pascolo N.)

l'arch. Mauro G. illustra i contenuti dell'**osservazione n.2** presentata dalla Società Agricola Casteò e la relativa Pronuncia. A seguito del dibattito la Pronuncia viene integrata e modificata come da allegato sub H).

Quindi la Pronuncia così come modificata e integrata viene messa ai voti riportando il seguente risultato:

Presenti n.16

Assenti n. 1 (Rognoni A.)

Favorevoli alla Pronuncia così come modificata e integrata (allegato sub H) e quindi contrari all'osservazione: n.12 Consiglieri;

Astenuti n.4 Consiglieri (Peressoni R., Buzzolo G., Del Giudice S. e Pascolo N.)

l'arch. Mauro G. illustra i contenuti dell'**osservazione n.3** presentata dal dott. agr. Willer Zilli e la relativa Pronuncia di conferma delle previsioni contenute nella variante adottata.

La Pronuncia viene messa ai voti ottenendo il seguente risultato:

Presenti n.16

Assenti n. 1 (Rognoni A.)

Favorevoli alla Pronuncia e quindi contrari all'osservazione: n.12 Consiglieri

Astenuti n.4 Consiglieri (Peressoni R., Buzzolo G., Del Giudice S. e Pascolo N.)

l'arch. Mauro G. illustra i contenuti dell'**osservazione n.4** presentata dal Comune di Pasiàn di Prato e la relativa Pronuncia di conferma dei contenuti della variante adottata.

Esce dall'aula il Consigliere Peressoni R.

La Pronuncia viene messa ai voti ottenendo il seguente risultato:

Presenti n.15

Assenti n. 2 (Rognoni A. e Peressoni R.)

Favorevoli alla Pronuncia e quindi contrari all'osservazione: n.12 Consiglieri;

Astenuti n.3 Consiglieri (Buzzolo G., Del Giudice S. e Pascolo N.).

l'arch. Mauro G. illustra i contenuti dell'**osservazione n.5** presentata dal Comitato spontaneo per il bene pubblico "Riprendiamoci il nostro futuro" e la relativa Pronuncia di conferma delle previsioni indicate nell'adottata variante.

La Pronuncia viene messa ai voti ottenendo il seguente risultato:

Presenti n.15

Assenti n. 2 (Rognoni A. e Peressoni R.)

Favorevoli alla Pronuncia e quindi contrari all'osservazione: n.12 Consiglieri;

Contrari alla Pronuncia e quindi favorevoli all'osservazione: n.2 Consiglieri. (Buzzolo G. e Pascolo N.)

Astenuti n.1 Consigliere (Del Giudice S.).

l'arch. Mauro G. illustra i contenuti dell'**osservazione n.6** presentata da Persello Ruggero e altri e la relativa Pronuncia di conferma delle previsioni indicate nella variante adottata.

La Pronuncia viene messa ai voti ottenendo il seguente risultato:

Presenti n.15

Assenti n. 2 (Rognoni A. e Peressoni R.)
Favorevoli alla Pronuncia e quindi contrari all'osservazione: n.12 Consiglieri
Contrario alla Pronuncia e quindi favorevoli all'osservazione: n.1 Consigliere (Buzzolo G.).
Astenuti n.2 Consiglieri (Del Giudice S. e Pascolo N.).

l'arch. Mauro G. illustra i contenuti dell'**osservazione n.7** presentata da Furlani Luigino e la relativa Pronuncia di conferma delle previsioni contenute nella adottata variante.

La Pronuncia viene messa ai voti ottenendo il seguente risultato:

Presenti n.15
Assenti n. 2 (Rognoni A. e Peressoni R.)
Favorevoli alla Pronuncia e quindi contrari all'osservazione: n.12 Consiglieri.
Contrari alla Pronuncia e quindi favorevoli all'accoglimento all'osservazione: n.3 Consiglieri (Buzzolo G., Del Giudice S. e Pascolo N.)

l'arch. Mauro G. illustra i contenuti dell'**osservazione n.8** presentata da Giorgio Venier-Romano e la relativa Pronuncia di conferma delle previsioni indicate nella adottata variante

La Pronuncia viene messa ai voti ottenendo il seguente risultato:

Presenti n.15
Assenti n. 2 (Rognoni A. e Peressoni R.)
Favorevoli alla Pronuncia e quindi contrari all'osservazione: n.13 Consiglieri
Astenuti n.2 Consiglieri (Buzzolo G. e Pascolo N.)

Il Sindaco comunica che è pervenuta anche una osservazione dal Comune di Campofornido, ma che la stessa non viene presa in considerazione perché pervenuta oltre i termini di presentazione.

Successivamente il Sindaco propone di mettere ai voti le indicazioni formulate al Comune dall'ARPA e indicate nell'allegato sub I) ottenendo il seguente risultato:

Presenti n. 15
Assenti n. 2 (Rognoni A. e Peressoni R.)
Favorevoli all'accoglimento delle indicazioni di cui all'allegato sub I) formulate dall'ARPA:
n.13 Consiglieri
Astenuti n. 02 (Buzzolo G. e Pascolo N.)

A conclusione il Sindaco pone ai voti l'approvazione complessiva della variante n.18 così come integrata e/o modificata dalle precedenti votazioni ottenendo il seguente risultato:

PRESENTI n. 15
ASSENTI n. 2 (Rognoni A. e Peressoni R.)
ASTENUTI n. 01 (Del Giudice S.)
FAVOREVOLI n. 12
CONTRARI n. 02 (Buzzolo G. e Pascolo N.)

con voti resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:

- approvare la Variante n. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale, redatta dallo studio ARCHIUR s.r.l., di Udine, adottata con deliberazione consiliare n.17 del 16.02.2011, così come modificata e integrata in data odierna.
- di dare atto che l'osservazione del Comune di Campofornido è pervenuta fuori termine (prot. 6941 del 28.05.2011) e oltretutto riporta riferimenti del Comune di Pasion di Prato;
- 3. di prendere atto che l'Ufficio Tecnico Comunale, per il tramite dello studio di urbanistica incaricato, produrrà il fascicolo di variante nei termini di cui al punto1;
di incaricare l'Assessore Delegato a sovrintendere a tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano regolatore in argomento e indicati proceduralmente all'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i..

GB/gm

PARERE DEL RESPONSABILE DELL' Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile

f.to geom. Giorgio BERTETTI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Micelli Roberto

Il Segretario
F.to Di Bert Dott. Mauro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/08/2011 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 27/08/2011, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Comune di Basiliano, li 12/08/2011

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Zanin Patrizia

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/08/2011 al 27/08/2011 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Basiliano, li 29/08/2011

Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Sabrina Feruglio

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/08/2011, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Di Bert Dott. Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 12/08/2011

Il Responsabile
Di Bert dott. Mauro

Cooperativa Agroenergetica
Blessanese S.C.aR.L.
Via Damiano Chiesa, 67 - 33031 -
Blessano di Basiliano

COMUNE DI BASILIANO
14 MAG. 2011
Prot. n. 6299 cat. 00

31/05/11
V. P. V. V. V.
D.F. P. P. P.
TRIVANO
de Visano
C. V. V.

AL COMUNE DI BASILIANO
Piazza Municipio
33031 - Basiliano

Oggetto: Osservazioni alla Variante n.
18 al P.R.G.C. (variante energia)

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE Sub A 1
DI C.C. N° 45 DEL 29.07.2011**

Considerato che con avviso pubblicato sul BUR n. 16 del 20 aprile 2011, il Comune di Basiliano ha comunicato l'adozione della variante n.18 al P.R.G.C. (variante energia) con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 16/02/2011;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.P.Reg. n. 86/2008, entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante;

Considerato che la Cooperativa Agroenergetica Blessanese - Società Cooperativa Agricola - con sede in Comune di Basiliano, ha interesse a proporre alcune osservazioni alla variante adottata finalizzate ad una auspicata modifica di alcune norme di attuazione della stessa,

il sottoscritto **Ruben Zilli**, residente in Basiliano, frazione Blessano, via Damiano Chiesa n. 80, in qualità di Presidente della Cooperativa Agroenergetica Blessanese,

presenta al Comune di Basiliano

in nome e per conto della Società stessa, le allegate osservazioni alla Variante n. 18.

Manifesta la più ampia disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale per eventuali approfondimenti od integrazioni che si rendessero utili o necessarie ai fini della valutazione delle osservazioni proposte.

Cordiali saluti

Blessano, 13 maggio 2011

Cooperativa Agroenergetica Blessanese
Il presidente (Ruben Zilli)



All.ti: Osservazioni, documento tecnico.

OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE N.18 AL P.R.G.C.(VARIANTE ENERGIA)
ADOTTATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BASILIANO N. 17
DEL 16/02/2011.

Le osservazioni vengono presentate ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della l.r. 23/02/2007 n. 5, adottato con DPRReg. 20 marzo 2008 n. 086.

Premessa

In data 20 aprile 2011 è stato dato avviso del deposito della delibera del Consiglio Comunale di Basiliano n. 17 del 16/02/2011 di adozione della Variante n. 18 al P.R.G.C. (variante energia). La Variante ha per oggetto l'inserimento di previsioni per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, particolarmente fotovoltaici e a biomasse.

Nello specifico il punto A2 della Relazione della citata Variante, riprendendo l'oggetto della stessa, richiama le motivazioni dell'intervento ricordando preliminarmente che l'energia, in quanto servizio per la popolazione e motore di sviluppo economico e sociale, è elemento strategico della società umana. Inoltre le fonti convenzionali di origine fossile, oltre ad essere limitate, sono la causa principale dell'inquinamento atmosferico e sono detenute in gran parte da Paesi esteri dalla dipendenza dei quali è necessario affrancarsi almeno parzialmente. Il richiamo alle incognite derivanti dallo sfruttamento della fonte nucleare appare quanto mai appropriato considerate le drammatiche conseguenze sulle centrali nucleari del terremoto che ha colpito il Giappone e la conseguente necessità di un ripensamento del piano nazionale di sfruttamento di quella fonte energetica. **Risulta quindi assolutamente condivisibile il giudizio di ineludibilità attribuito alla produzione di energia da fonti rinnovabili, individuate nel fotovoltaico e nel biogas, e particolarmente apprezzabile l'apertura alla realizzazione di impianti che, pur piccoli ma relativamente diffusi, possano contribuire significativamente al fabbisogno generale.**

Per quanto riguarda il Biogas vengono sommariamente richiamate le specificità operative degli impianti finalizzati, attraverso processi di digestione anaerobica di materiali vegetali o reflui zootecnici, alla produzione di biogas costituito prevalentemente da metano. Si individuano inoltre le tipologie costruttive degli impianti costituiti da uno o più sili digestori, trincee di stoccaggio, opere di carico, platee di stoccaggio del digestato solido, eventuali vasche per i liquami, edifici tecnici per gruppo generatore, uffici e servizi. La Relazione ritiene inoltre che tutti gli impianti per la produzione di energia rinnovabile possano presentare una incidenza sul territorio rispetto al paesaggio e alla naturalità dei luoghi e che gli impianti a biogas possano presentare anche rilevanza urbanistica dovuta alla induzione di traffico pesante per il trasporto della materia di base.

Alla luce di una approfondita analisi del territorio, dei vincoli e delle previsioni del PRG comunale, la Variante **rileva la sussistenza delle condizioni per proporre un contributo alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile mediante impianti fotovoltaici e impianti a Biogas.**

Gli impatti paesaggistici degli impianti vengono ritenuti non significativi ed assorbibili con opportune misure di mitigazione.

Per il contenimento degli effetti del traffico negli impianti a Biogas si individua una triplice soluzione:

1. localizzazioni accorte sul territorio;
2. limiti di potenza;
3. accordi di gestione inseriti nella convenzione a cui possono essere subordinate le opere.

Le modifiche al PRG comunale proposte con la variante adottata riguardano pertanto la Zonizzazione e le Norme di attuazione.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel punto B2) NORME DI ATTUAZIONE si segnala il punto 2 della lettera f) che introduce modifiche alla lettera a), comma 2 dell'art. 26 del PRG.

La normativa introdotta prevede che le opere per la produzione di energia elettrica, termica e refrigerante sono ammesse 4.3.2) a libera localizzazione nei seguenti limiti:

4.3.2.1) in numero non superiore a 3 nell'intero territorio comunale, ulteriori rispetto agli impianti previsti in aree di impianti energetici da fonti rinnovabili;

4.3.2.2) di potenza nominale non superiore a 250 KW.

Osservazioni

Su questa specifica previsione si ritiene di dover proporre delle osservazioni e di avanzare una proposta modificativa.

Al riguardo si ritiene di osservare che la variante è stata adottata in forza della potestà derivante all'Amministrazione comunale dal disposto dell'art. 40 della l.r. 5/2007. Detta norma prevede la realizzabilità di interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in zona agricola, purché individuati negli strumenti urbanistici, nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale nonché delle disposizioni in materia di modernizzazione del settore agricolo.

La norma pertanto si propone di realizzare, con una coerente pianificazione urbanistica, lo sviluppo del settore agricolo attraverso la produzione di energia rinnovabile in un contesto di salvaguardia culturale, paesaggistica e ambientale.

Il legislatore nazionale, attraverso il **decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 attuativo della Direttiva comunitaria 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili**, si è prefisso di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato nazionale. Tra le fonti energetiche rinnovabili non fossili vengono individuate anche le biomasse intese come: "la parte biodegradabile dei prodotti provenienti dall'agricoltura comprendente sostanze vegetali e animali".

In particolare l'art. 12 dello stesso decreto legislativo prevede **che gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.**

L'agricoltura pertanto viene individuata quale settore determinante per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale riferito al raggiungimento della quota di energia da fonti rinnovabili fissato al 17% sul consumo finale di energia nel 2020.

Queste scelte determinano da un lato l'attribuzione di un interesse pubblico nazionale alla produzione di energia elettrica da biomasse e dall'altra l'apertura di una nuova prospettiva tecnico-economica sia per l'agricoltura in generale che per il contesto sociale in cui opera.

Da segnalare che con il recente decreto legislativo n. 28 del 03/03/2011 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sono state introdotte disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano e per il collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale.

Questa scelta rafforza la valenza strategica nazionale dell'utilizzo delle biomasse agricole a fini energetici.

La Regione Friuli Venezia Giulia accompagna questo percorso di incentivazione dell'utilizzo delle biomasse agricole a fini energetici, prevedendo, oltre che all'adeguamento delle norme urbanistiche finalizzate a disciplinare l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti da parte dei Comuni, interventi contributivi a favore delle imprese agricole che realizzano gli impianti stessi nell'ambito della disciplina prevista da una specifica misura del Piano di Sviluppo Rurale.

In questo contesto e con le condizioni concesse dalla legislazione nazionale e regionale la parte dell'imprenditoria agricola regionale tecnicamente più interessata, pronta a recepire l'opportunità e disponibile ad accollarsi un rischio d'impresa ha avviato la realizzazione di impianti per l'utilizzo di biomasse agricole a fini energetici. La Cooperativa Agroenergetica Blesanese, Società cooperativa agricola, si prefigge l'utilizzo a scopo energetico dei prodotti ottenuti dall'attività agricola dei soci attraverso la progettazione, costruzione e gestione di un impianto a biogas.

Attraverso la forma associativa agricola si realizzano le condizioni di accesso al settore dell'energia rinnovabile di aziende che, singolarmente considerate, non potrebbero, per dimensione aziendale ed economica, sostenere un simile investimento. Questa scelta si colloca nello storico contesto della cooperazione agricola, tipico della nostra Regione, che attraverso la mutualità cooperativa ha saputo creare le condizioni di sviluppo economico e sociale del mondo rurale sia con le Latterie turnarie che con le Casse rurali.

Al fine di conseguire lo scopo sociale la Cooperativa persegue l'obiettivo di realizzare l'impianto su un terreno di cui ha la disponibilità e che presenta alcune condizioni indispensabili all'impresa:

- la vicinanza alla linea ENEL
- la posizione baricentrica rispetto alla prevalenza dei terreni condotti dai soci
- la facilità di accesso
- la prossimità alla abitazione dei soci e quindi la facilità di sorveglianza
- la prossimità alla rete di distribuzione del metano e la suscettibilità a nuove opportunità.

La dimensione dell'impianto preventivato dalla Cooperativa si attesta su **400 KW**.

Le motivazioni della previsione sono duplici:

- a) realizzare una sostanziale congruità tra le potenzialità produttive di biomassa agricola da parte dei soci della Cooperativa e le esigenze di alimentazione dell'impianto. La giusta eccedenza produttiva rispetto alle necessità di alimentazione continua dell'impianto lascia margini alle rotazioni aziendali ed a tecniche di coltivazione rispettose del mantenimento della fertilità e della biodiversità;
- b) perseguire l'obiettivo economico del miglior rapporto possibile tra costo complessivo dell'impianto e sua potenzialità in KW.

Le condizioni imposte dalla variante adottata vanificano le previsioni della Cooperativa imponendo per il terreno disponibile, che ricade al di fuori delle nuove "**Aree di impianti energetici da fonti rinnovabili**", il limite di 250 kw alla potenzialità produttiva dell'impianto.

Le indicazioni della variante non possono essere condivise per una serie di motivazioni:

1- la dimensione degli impianti non è indicativa della loro potenzialità energetica. La dimensione dei gestori, costituiti normalmente da vasche metalliche o di cemento armato, risponde a standard costruttivi più che alla potenzialità elettrica. La dimensione degli impianti a biogas alimentati da

biomasse agricole e quindi ricomprensibili tra le attività agricole risponde pertanto a standard costruttivi definiti: **piccoli fino a 400 kw; medi da 400 a 600 kw; grandi 999 kw.**

All'interno dello standard la potenza elettrica dell'impianto dipende dal tipo di biomassa utilizzata, e dalle modalità di utilizzo del digestore (intensità della movimentazione del materiale al suo interno, tempo di fermentazione).

2- un pur piccolo aumento delle dimensioni lineari del digestore, insignificanti dal punto di vista dell'impatto ambientale e paesaggistico, incide considerevolmente sulla potenzialità dell'impianto. La differenza dimensionale tra un impianto di 250 kw ed uno di 400 kw è pertanto insignificante.

3- il costo/kw per la realizzazione di un impianto da 250 kw è pertanto estremamente alto e, attraverso gli oneri di ammortamento, incide significativamente sulla gestione.

A supporto delle argomentazioni sostenute si allega un documento tecnico predisposto dalla ditta EnviTec Biogas Italia s.r.l. già operante nel settore della impiantistica energetica a biogas in Regione.

Dal documento tecnico allegato emerge che l'ingombro di un impianto da 250 kw è sostanzialmente identico all'ingombro di un impianto da 370 kw. **Le quattro strutture che compongono l'impianto sono dimensionalmente identiche salvo l'altezza della vasca di stoccaggio del digestato che passa da 6 a 7 metri.**

L'incidenza sul territorio, rispetto al paesaggio e alla natura dei luoghi, di un impianto a biogas di 400 kw è pertanto identica a quella di un impianto di 250 kw.

Questo documento tecnico conferma pertanto che, all'interno di una fascia dimensionale, il contenimento dell'incidenza dell'impianto sul territorio, non si realizza con la limitazione della potenza a 250kw.

Le previsioni della Variante, contenute alla lettera f), punto 5) del capo B2) NORME DI ATTUAZIONE, sono pertanto già idonee a garantire la mitigazione dell'impatto e l'inserimento nel contesto territoriale dell'impianto a biogas da 400 kw che la Cooperativa intende realizzare.

L'aspetto relativo all'incidenza sul territorio delle trincee di stoccaggio verrà considerato successivamente.

Una specifica valutazione va proposta in merito alla problematica connesso alla induzione di traffico pesante, determinata dal trasporto della biomassa agricola per l'alimentazione dell'impianto e per la distribuzione del digestato, ritenuta di rilevanza urbanistica.

L'impianto a biogas prevede il conferimento della biomassa agricola, idonea alla fermentazione, ed il suo stoccaggio in apposite trincee. Giornalmente l'impianto utilizza parte della biomassa stoccata per la produzione di biogas da fermentazione. La biomassa esaurita dal processo (digestato) viene distribuita sui terreni agricoli per migliorarne la fertilità. Il processo complessivo prevede pertanto due fasi critiche per la induzione di traffico: lo stoccaggio della biomassa e la asportazione del digestato.

Gli impianti di biogas alimentati da biomasse agricole già funzionanti in Regione utilizzano prevalentemente il mais. Si tratta di una scelta che privilegia la costanza e l'esaltazione dei livelli produttivi della coltura garantiti dalla disponibilità irrigua ottenuta da servizi consortili. In questi impianti a Biogas lo stoccaggio è concentrato esclusivamente nel periodo di maturazione cerosa del mais (settembre-ottobre). **Diversa è la condizione della Cooperativa i cui soci non dispongono di servizi di irrigazione consortile dei terreni condotti e che si prefigge pertanto di diversificare le biomasse agricole da destinare a biogas, utilizzando il più possibile anche cereali o consociazioni autunno vernine, cereali estivi più adatti a sopportare stress idrico (sorgi), sottoprodotti di cereali (paglia), sottoprodotti di colture specializzate, barbabietole da zucchero.** Questa scelta risponde a più esigenze: ridurre il rischio produttivo connesso alla monocoltura non irrigua, ottenere

significative produzioni energetiche da colture considerate marginali come quelle invernali, utilizzare colture nuove per il territorio ma idonee all'utilizzo energetico.

La differenziazione delle fonti di biomassa comporta la distribuzione nel tempo dello stoccaggio che potrà essere effettuato sia in più periodi che per durate più lunghe dei periodi stessi con l'utilizzo di varietà a maturazione scalare.

Va inoltre considerato che il miglioramento delle conoscenze scientifiche in campo agronomico e delle tecniche di coltivazione consente di ottenere un maggior rendimento energetico delle biomasse e quindi più energia per unità di superficie coltivata. Pertanto stessa energia con minor biomassa conferita e conseguente riduzione del traffico.

Anche l'aumento del rendimento energetico degli impianti, realizzato ad esempio attraverso il parziale riutilizzo del digestato, comporta una diminuzione di prodotto conferito.

Si tratta, come si vede, di un settore tecnicamente giovane, che sfrutterà l'innovazione scientifica e tecnologica a favore soprattutto di una riduzione dei trasporti.

Si ritiene pertanto di poter tecnicamente sostenere che il previsto impianto di biogas di 400 kw possa essere alimentato con produzioni ottenute anche su meno di 100 ettari e con biomasse raccolte e stoccate in un arco di sei mesi. **Pertanto una massa di circa 6 mila tonnellate di biomassa conferita in sei mesi prevede, mediamente, il trasporto giornaliero di 32 tonnellate corrispondente a 2,5 veicoli al giorno (trattrice agricola con rimorchio di dimensioni medie).**

Ancorché si ritenga di dover ridurre i giorni di conferimento per renderli confrontabili con i dati riportati al punto **A 6.2) LE PREVISIONI** della variante adottata, risulterebbero comunque quantità di veicoli numericamente non significativi per configurare aumenti di traffico urbanisticamente rilevanti.

Le aziende associate alla Cooperativa e conferenti la biomassa, movimentano già i prodotti agricoli ottenuti dalle colture attualmente praticate. Non ci si trova pertanto in presenza di nuove superfici da coltivare e di nuovi prodotti agricoli bensì di una diversa destinazione di prodotti agricoli ottenuti dalle stesse superfici. La eventuale valutazione di un possibile incremento di traffico, derivante da una diversa modalità colturale che prevede la raccolta dell'intera parte vegetale della coltura, deve pertanto considerare l'incremento delle produzioni già ora movimentate sullo stesso territorio.

Va considerato inoltre che l'impianto preventivato dalla Cooperativa risulta baricentrico rispetto ai terreni condotti dai Soci. Si stima pertanto che solo il 25% della biomassa conferita all'impianto debba transitare attraverso il centro dell'abitato di Blessano e la Via Damiano Chiesa. La rimanente biomassa conferita interesserà solo la viabilità rurale (vicinale o interpodereale) dell'abitato di Blessano.

Si ritiene quindi che la rilevanza urbanistica dei trasporti connessi alla gestione dell'impianto preventivato sia minima e comunque assolutamente compatibile con i volumi di traffico esistenti e con la potenzialità della rete viaria di accesso al sito.

Si ricorda inoltre la possibilità di stipulare accordi di gestione, all'interno della convenzione, finalizzati a contenere e/o regolamentare gli aspetti di rilevanza urbanistica dell'impianto.

Alla luce delle argomentazioni sostenute può essere affrontato il problema dell'incidenza sul territorio, rispetto al paesaggio e alla natura dei luoghi, delle trincee di stoccaggio.

La sostanziale identità di ingombro delle strutture che compongono un impianto da 250 kw e quelle che compongono un impianto da 370 kw, così come confermato dall'allegato documento tecnico della EnviTec Biogas Italia s.r.l., non è sostenibile per trincee di stoccaggio delle biomasse la cui superficie, a parità di altezza, si incrementa di 500 mq. passando da un impianto di 250 kw ad uno di 370 kw.

Al riguardo va proposta la seguente considerazione: il documento tecnico della EnviTec Biogas considera che le biomasse necessarie all'alimentazione dell'impianto derivino unicamente da insilato di

mais pianta intera. In questo caso lo stoccaggio è unico e deve prevedere una quantità di prodotto tale da garantire l'alimentazione dell'impianto per almeno un anno.

Non è questa la condizione della Cooperativa come ampiamente illustrato in precedenza. La diversificazione delle colture e la distribuzione dei conferimenti in un lungo periodo determina una minore quantità di stoccaggio. La quantità massima di biomassa insilata dovrà garantire la funzionalità dell'impianto per circa sei mesi.

La Cooperativa ritiene pertanto di poter limitare la superficie delle trincee di stoccaggio sia per le specifiche caratteristiche tecnico- gestionali dell'impianto sia per ridurre il costo dell'impianto stesso e del suo esercizio.

La Cooperativa ritiene pertanto di poter realizzare e gestire un impianto da 400 kw con la stessa superficie di fosse richieste per il 250 kw (circa 1700 mq) realizzando un frazionamento della superficie stessa per consentire lo stoccaggio di biomasse diverse.

Proposte di modifica alla normativa che disciplina la realizzazione degli impianti a biogas.

Sulla base delle osservazioni formulate e in uno spirito di leale collaborazione con codesta rispettabilissima Amministrazione comunale, la Cooperativa ritiene di poter proporre alcune modifiche alla variante adottata nella convinzione che, da un lato, il loro accoglimento potrà consentire la realizzazione di una struttura produttiva privata che comunque porterà benefiche ricadute socio-economiche sulla intera comunaltà e dall'altro vedrà garantito il superiore interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione comunale e finalizzato a consentire la gestione del territorio temperando le diverse e legittime esigenze di tutela e sviluppo.

Non può essere tuttavia sottaciuto il fatto che il mancato accoglimento delle proposte metterebbe la Cooperativa nella condizione di non poter realizzare l'investimento programmato risultando improponibile, per motivi economici e tecnici, realizzare l'impianto di Biogas in una delle previste "Aree di impianti energetici da fonti rinnovabili".

Si propone pertanto la seguente modifica delle norme introdotte:

1. il punto 4.3.2.2) (lettera f) punto 2)) della modifica proposta alle NORME DI ATTUAZIONE viene così sostituito: **"di potenza nominale non superiore ognuno a 400 kilowatt (kWp)"**
2. quale subordinata, nel caso in cui si volesse mantenere il limite di potenza, il comma viene così sostituito: **"di potenza nominale non superiore ognuno a 250 kilowatt (kWp) o, nel caso in cui risulti equivalente l'impatto paesaggistico e naturalistico dell'impianto di potenza non superiore a 400 kilowatt (KWp).**

Si propone inoltre l'introduzione di una distanza minima tra due impianti in modo da contenere un eventuale impatto paesaggistico e naturalistico determinato da concentrazione.

Proposte di modifica alla disciplina che impone limiti di distanza per approvvigionamento di materiale da utilizzare negli impianti a biogas.

A fine di mitigare gli impatti e favorire l'inserimento degli impianti nel contesto territoriale, la variante prevede alcune cautele enunciate nel punto **A 6.2) LE PREVISIONI**. Tra queste la lettera **f)** prevede, per gli impianti a biogas, l'utilizzo di materie originate a breve distanza dagli stessi per contenere il traffico, escludendo o limitando alcune tipologie di materie per ragioni igienico sanitarie.

A tal fine il punto **5.7 della lettera f), B) MODIFICHE, B2) NORME DI ATTUAZIONE**, stabilisce che gli impianti a biogas utilizzino materie originate ad una distanza non superiore a 15 km dall'impianto, che non siano né deiezioni animali, se non originate da allevamenti del territorio comunale, né carcasse animali.

Al riguardo va preliminarmente considerato che per garantire la massima efficienza produttiva di un impianto a Biogas necessitano prodotti idonei sia per l'alto contenuto energetico che per la funzione catalizzatrice dei processi di fermentazione. Non è escluso pertanto che, per il corretto funzionamento di un impianto a biogas, sia utile o addirittura necessario utilizzare modeste quantità di biomasse vegetali o sottoprodotti disponibili sul mercato locale quali i residui della lavorazione della frutta e della verdura, i residui della panificazione o dell'industria dolciaria (già ritenuti ammissibili dal DM 387/2003, come ribadito di recente da specifiche comunicazioni emanate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) o i reflui zootecnici utili sia al mantenimento della carica batterica che alla diluizione della massa in fermentazione.

I vincoli stretti imposti dalla variante in termini di distanza di reperimento delle biomasse impedisce di fatto l'utilizzo di prodotti o sottoprodotti utili ad un corretto esercizio dell'impianto e limita un auspicabile sviluppo delle aziende agricole del Comune che conferiscono la biomassa.

Si propone pertanto di modificare la normativa prevedendo:

a) la possibilità di mantenere libertà di approvvigionamento sul mercato fino al 40% delle biomasse necessarie al fabbisogno dell'impianto senza limitazioni di distanza e tipologia;

ovvero, in subordine:


b) la possibilità di reperire sul mercato (per non più del 20% del fabbisogno) biomasse concentrate necessarie per la sola integrazione della dieta del fermentatore (es.: melasso di bietola i cui impianti di produzione sono situati necessariamente fuori regione) il cui trasporto (visto il notevole potere energetico delle stesse) non implica aumenti significativi di traffico correlato e/o eventuali liquami zootecnici che siano necessari e indispensabili per mantenere il giusto grado di liquidità della biomassa in fermentazione.

Ulteriori considerazioni

Si ritiene inoltre di dover segnalare che il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 28 marzo 2011, ha modificato il sistema degli incentivi alla produzione di energie alternative intervenendo in particolare sul fotovoltaico. Il decreto stabilisce che per gli impianti fotovoltaici realizzati a terra gli incentivi sono riservati alle strutture con potenza non superiore a 1 MW.

E' presumibile pertanto che i dati quantitativi degli impianti fotovoltaici previsti dalla Variante per le "Aree di impianti energetici da fonti rinnovabili" risultino sovrastimate e necessitino di essere rideterminate nei limiti della incentivazione. Pertanto un pur modesto aumento della potenza nominale autorizzata negli impianti a biogas a libera localizzazione non potrebbe comunque compensare la riduzione della potenza nominale massima determinata dal recepimento del citato Decreto Legislativo.

Cooperativa Agroenergetica Blesanese
Il Presidente (Zilli Ruben)



all.ti n. 1

Spett. Cooperativa Agroenergetica Blessanese
Via Damiano Chiesa 67
Loc. Blessano 33031 BASILIANO (UD)
alla c.a. Del dott. Willer Zilli

Oggetto: Ingombri impianti Envitec Biogas di potenze diverse

Egregi Signori,

come da accordi col p.a. Petrucci vi confermiamo quanto anticipato telefonicamente in relazione agli ingombri di un impianto a biogas di diverse potenze.

Gli ingombri degli impianti a biogas sono i seguenti:

Potenza 250 kw

Misure Digestore: m. 22,10 diametro, m. 6,00 altezza

Misure Edificio Tecnico: m. 11,00 x 18,00 x 4,00 di altezza

Misure Prevasca Liquami: m. 8,00 diametro, m. 5,00 altezza

Misure Vasca di Stoccaggio Digestato: m. 22,10 diametro, m. 6,00 altezza

Potenza 370 kw

Misure Digestore: m. 22,10 diametro, m. 6,00 altezza

Misure Edificio Tecnico: m. 11,00 x 18,00 x 4,00 di altezza

Misure Prevasca Liquami: m. 8,00 diametro, m. 5,00 altezza

Misure Vasca di Stoccaggio Digestato: m. 22,10 diametro, m. 7,00 altezza



Potenza 526 kw

Misure Digestore: m. 25,50 diametro, m. 6,00 altezza

Misure Edificio Tecnico: m. 11,00 x 18,00 x 4,00 di altezza

Misure Prevasca Liquami: m. 8,00 diametro, m. 5,00 altezza

Misure Vasca di Stoccaggio Digestato: m. 28,10 diametro, m. 7,00 altezza

Misure delle trincee di stoccaggio delle biomasse necessarie (insilato di mais pianta intera):

Potenza 250 kw

mq 1700 x m 4 di altezza

Potenza 370 kw

mq 2200 x m 4 di altezza

Potenza 526 kw


mq 3500 x m 4 di altezza

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti,

Dott. Federico Gallopin
P.A. Severino Petrucci

EnviTec Biogas Italia s.r.l.



Te

COMUNE DI BASILIANO
19 MAR 2011
Prot. n. 6524

**Al Signor SINDACO
del Comune di Basiliano**
Piazza Municipio 1
33031 Basiliano

OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE N. 18 AL P.R.G.C.
adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 16.02.2011

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N° 45 DEL 29.07.2011

Sub A 2

Il sottoscritti:

Marco Tonutti nato a Udine l' 11.01.1961, c.f. TNTMRC61A11L483M, in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Casteò di Marco Tonutti s.a.s. con sede in Basiliano (UD), proprietaria del terreno sito nel Comune di Basiliano (UD), censito al Fg. 23 mapp. 242 e ricadente all'interno delle aree destinate ad impianti energetici da fonti rinnovabili così come individuate dalla Variante n.18 al PRGC

e Cristiano Roselli Della Rovere, nato a Udine il 14.11.1974, c.f. RSLCST74S14L483L, in qualità di Presidente del C.d.A. della Società Agricola AGRO 21 s.r.l., con sede in via Manin 9, 33100 Udine, intenzionata a realizzare su detto terreno un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas

propongono

le seguenti osservazioni a modifica e/o integrazione alle NTA della VARIANTE N. 18 AL P.R.G.C.:

1. rif. Art. 26 comma 2 lettera a) punto 5.3
Considerata la tipologia dell'impianto e le relative esigenze tecniche che prevedono un rapporto unitario tra diametro e altezza del silo "fermentatore" al fine di ottimizzare il rendimento complessivo dell'impianto, e considerate le problematiche di natura geologica che impongono l'imposta dei silos ad una quota non inferiore a certi limiti rispetto al piano di campagna, si propone la **previsione di un'altezza massima delle opere di metri 8.50** anziché 6.00;
2. rif. Art.26 comma 2 lettera a) punto 5.7
Si propone la possibilità di **deroga all'utilizzo di materie originate alla distanza di non più di 15 km** di percorso dall'impianto nei casi di eventi eccezionali verificatisi in tale raggio territoriale (es. grandine), attestati da perizia giurata da tecnico abilitato, che impediscano il reperimento delle materie prime nei limiti indicati.
Ciò al fine di evitare un'imprevista carenza di materie prime disponibili e il conseguente calo del rendimento dell'impianto o arresto del funzionamento dello stesso;
3. rif. Art 26 comma 2 lettera a) punto 5.8
Si propone la **deroga alla copertura a falde** e l'introduzione della possibilità di realizzare coperture piane per manufatti di dimensioni contenute quali ad esempio le cabine elettriche con larghezza inferiore a mt 3.00.


Fiduciosi in un favorevole accoglimento della presente, porgono distinti saluti.

Basiliano, 18 maggio 2011

I proponenti

AGRO 21 SRL Soc. AGRICOLA
Cristiano Roselli Della Rovere

Società Agricola CASTEO
di Marco Tonutti s.a.s.
Via Beano, 83
33031 VILLAORBA di BASILIANO (UD)
C.F. e P.I. 003333350004



COPIA / DICHIARA
VIVANO
TRIVANO / ok mail

Al comune di Basigliano
Piazza Municipio, 1
33031 - Basigliano (UD)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE sub A₃
DI CC. N° 45 DEL 29.07.2011

OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE N.18 AL P.R.G.C.(VARIANTE ENERGIA) ADOTTATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BASILIANO N. 17 DEL 16/02/2011.

Le osservazioni vengono presentate ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della l.r. 23/02/2007 n. 5, adottato con DPRReg. 20 marzo 2008 n. 086.

PREMESSA

Con la variante n. 18 vengono menzionate sostanzialmente due forme di energia rinnovabile: fotovoltaico e biogas. Il settore delle energie rinnovabili è un settore relativamente nuovo per lo Stato italiano e, in questi anni, lo Stato, nonché le Regioni, stanno cercando di colmare il "gap" di energia da fonti rinnovabili rispetto il resto d'Europa e del mondo incentivandone il più possibile questa diffusione. Un ruolo importante, e non può essere diversamente, nel settore delle rinnovabili gioca il settore agricolo. In questo contesto le aziende più recettive e innovative stanno cercando di integrare il loro reddito il più possibile con il settore delle rinnovabili. D'altra parte il "pubblico" non può che cercare di favorire il più possibile il diffondersi di questo segmento agricolo. Ciò invece, soprattutto per scarsa conoscenza dell'argomento da parte di amministratori e tecnici non del settore, non sta accadendo nei livelli amministrativi locali. Si ha quindi sia un freno all'iniziativa privata sia all'interesse pubblico, nel nome di principi già invece dibattuti e risolti nelle opportune sedi di Bruxelles e Roma. Desta quindi stupore il fatto che delle norme tecniche vengano disattese a livello locale senza opporre delle valide questione tecniche.

L'OLIO VEGETALE

Si segnala che nella variante non si fa menzione della fonte "olio vegetale". Anche questo è un settore agricolo fortemente incentivato, relativamente ancora poco diffuso visto l'elevato costo dell'olio vegetale di provenienza comunitaria. Non parliamo di grosse centrali o impianti ma di impianti da 100 - 300 KW per la produzione di energia elettrica da olio vegetale. Ricordo, per avere un'idea, che un motore di corriera è sull'ordine dei 200 KW. Un impianto del genere consta di un motore, dei container per l'olio e di un generatore. Un ingombro pertanto minimo. Impatto urbanistico nullo, di traffico nullo e di inquinamento positivo (fonte rinnovabile). Inoltre questi interventi vengono normalmente fatti attaccati ai capannoni delle aziende o delle serre per lo sfruttamento dell'energia termica. In Trentino, in Alto Adige, per non andare lontano, sono considerati delle normali caldaie e posizionati attaccati ad alberghi e resort. Per cui già si ha un'idea dell'impatto.

Non menzionandoli nella variante non si vorrebbe che l'acquisto di un motore del genere che fa sia energia elettrica che termica venga "cassato" perché non previsto nel PRGC. Nel caso un privato valutasse conveniente un tale acquisto, sarebbe un ulteriore "colpo basso preventivo" alle aziende agricole locali più innovative e al passo coi tempi.

Ad es. per serre sarebbe l'ottimale. Esistono già realizzazioni del genere anche in FVG. Si avrebbe integrazione al reddito da energia elettrica nonché risparmio di uso da fonti fossili per il

riscaldamento delle serre. Per spiegarsi meglio il riscaldamento delle serre prevede l'utilizzo di numerosi quintali di gasolio all'anno. L'attività floricola inizia a diventare scarsamente remunerativa per via del costo del gasolio (incide per il 40% dei costi di produzione, ma può andare anche oltre) ed utilizzare una fonte rinnovabile potrebbe diventare sia economicamente conveniente per la collettività che per il privato.

Si specifica che lo Stato italiano incentiva solo l'utilizzo di olio vegetale comunitario e tracciato (es. colza, girasole), per cui non si sta parlando di olio di palma (da deforestazione delle foreste pluviali!) che normalmente alimenta le grosse centrali (alcuni MW).

CONCLUSIONI

Si invita pertanto codesta amministrazione a prendere atto di questa ulteriore fonte rinnovabile, eventuale risorsa al reddito delle aziende agricole locali nel caso un domani lo valutassero positivamente.

Si fa presente che normalmente un tale investimento non ha bisogno né di varianti, né di permessi di costruire né quant'altro a livello edilizio – urbanistico, in quanto è una normale caldaia che fa anche energia elettrica. Una palazzina ha una caldaia molto più potente.

Con rispetto parlando, ed esclusivamente da un punto di vista tecnico, si ha la sensazione che l'amministrazione veda più come "disturbo" che come opportunità l'innovativo settore delle agro energie. Ciò traspare in maniera evidente dalla variante inizialmente approvata, dove il principio (neanche lontanamente di competenza di un'amministrazione comunale, pertanto la variante nasce già viziata da un punto di vista formale) predomina sull'aspetto tecnico e normativo comunitario e nazionale. Si ravvisa per tale motivo la necessità, semmai ce ne fosse bisogno, di porre all'attenzione anche l'utilizzo dell'olio vegetale, sarebbe veramente un peccato che un domani ci vogliano 2 anni di variante (in un settore dove gli incentivi possono cambiare da un momento all'altro) per acquistare un motore che faccia sia elettricità che calore.

Blessano, 20 maggio 2011

Dot. agr. Willer Zilli



COMUNE DI PASIAN DI PRATO
PROVINCIA DI UDINE

del
Visone
G.C.

Prot. 8042

COMUNE DI BASILIANO
25 MAG. 2011
Prot. n. <u>6790</u> <i>ca lo</i>

25 MAG. 2011

OGGETTO: Presentazione osservazioni alla Variante n° 18 al PRGC.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE sub A4
DI C.C. N° 45 DEL 29.07.2011

Al Sindaco del Comune di Basiliano
Piazza Municipio, 1
33031 BASILIANO

In allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione della Giunta comunale n. 106 in data 20/5/2011, con la quale l'Amministrazione comunale di Pasian di Prato ha inteso presentare le proprie osservazioni alla Variante n. 18 al PRGC di codesto Comune.


Cordiali saluti.

IL SINDACO
(dott. Fausto Cosatti)



lo sct

PF/



COPIA

N. 106 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE N. 18 AL PRGC DEL COMUNE DI BASILIANO.**

L'anno **duemilaundici** il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **13:30** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori:

COSATTI FAUSTO	SINDACO	Presente
POZZO ANDREA	VICESINDACO	Presente
PALA DANIELE	ASSESSORE	Presente
LONGHINO ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
ROSSI TARCISIO	ASSESSORE	Presente
TONEATTO VALERIO	ASSESSORE	Assente
RIVA LUCIO	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE sig. MARZIETTI MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza il sig. COSATTI FAUSTO nella sua qualità di SINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto, sul quale la Giunta comunale, visti i pareri riportati, adotta la seguente deliberazione



Sono presenti, su determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 49 – 6° comma – dello Statuto comunale, i Consiglieri comunali TOSOLINI Lorenzo e DEL FORNO Ivan.

Proposta di deliberazione presentata dal Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il Comune di Basiliano con deliberazione consiliare n. 17 in data 16/2/2011 ha adottato una variante al PRGC (Variante n. 18), concernente l'individuazione sul territorio comunale di due siti destinati all'insediamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaici e a biomasse;

Considerato che attualmente la variante in parola risulta depositata -a norma di legge- presso la Segreteria comunale fino al 27/5/2011, affinché gli interessati possano presentare osservazioni ed opposizioni;

Considerati i contenuti della variante di cui trattasi e valutato che le previsioni urbanistiche introdotte dalla stessa possono comportare delle ricadute sul territorio del Comune di Pasian di Prato, questa Giunta Comune intende formulare alcune osservazioni in merito al provvedimento in parola;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. di formulare le seguenti osservazioni alla Variante n. 18 al PRGC del Comune di Basiliano:

Dall'esame dell'atto deliberativo si è rilevato che la procedura di verifica VAS verrà espletata prima dell'approvazione della variante. A parere di questa Giunta, considerata la particolare tipologia delle previsioni urbanistiche introdotte, sarebbe stato opportuno che le verifiche concernenti le ricadute sull'ambiente conseguenti all'attuazione delle nuove previsioni pianificatorie, fossero state effettuate contestualmente alla progettazione della variante stessa. Ciò in quanto le risultanze finali, anche di una semplice verifica di non assoggettabilità a VAS, generalmente conducono a formulare quantomeno indicazioni operative finalizzate alla messa in opera di azioni di mitigazione degli effetti sull'ambiente, che già avrebbero potuto essere prese in considerazione nella stessa fase di progettazione della variante.

Ciò premesso si pone l'attenzione su due degli aspetti più critici del provvedimento adottato, che per quanto attiene alle possibili ricadute sul territorio di Pasian di Prato si riferiscono specificatamente all'impianto a biogas previsto presso Blessano, ma che rivestono valenza generale riferibile anche all'impianto biogas previsto presso Villaorba.

Ci si riferisce primariamente al previsto aumento del traffico veicolare, da e per il sito della centrale a biogas, necessario al trasporto sia del materiale da trattare sia dei residui della lavorazione, che transiterà su strade locali (si pensi -in questo caso- all'abitato di Colloredo di Prato ed al conseguente disagio per i residenti). A questo proposito si suggerisce di modificare la normativa introdotta dalla variante sia riducendo la distanza massima di percorrenza (prevista in 15 km) tra il luogo di origine del materiale da trattare e la centrale a biogas, sia inserendo, laddove la convenzione per impianti a biogas (da stipularsi tra Comune e soggetto realizzatore) prevede anche la regolazione del traffico pesante, una norma "ad hoc" ove si preveda la consultazione, prima dell'approvazione dell'atto pattizio, dei Comuni contermini



possono essere oggetto del passaggio di tale traffico; ciò al fine di concordare transiti di accesso al sito ottimali rispetto al territorio attraversato.

In secondo luogo, sempre con riferimento agli impianti a biogas, per quanto attiene alle possibili emissioni in atmosfera conseguenti ai processi di trattamento del materiale conferito nei siti ed alla rumorosità del motore destinato alla produzione dell'energia elettrica, poco emerge a riguardo dalla relazione della variante, ed anche la non ancora espletata verifica VAS costituisce una rilevante carenza di informazione. Si chiede pertanto che la normativa di variante venga integrata, dopo un'adeguata analisi del problema, con disposizioni cogenti e/o riferimenti alle normative vigenti in materia, finalizzate a mantenere entro i limiti di sicurezza, per l'ambiente e gli abitanti, le eventuali emissioni in atmosfera e l'inquinamento acustico.

2. di incaricare il Sindaco di far pervenire al Comune di Basiliano la presente deliberazione entro il periodo valido per la presentazione delle osservazioni alla Variante n. 18.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto l'art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;


Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge,

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

IL SINDACO
F.to COSATTI FAUSTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARZIETTI MARIA ANTONIETTA



-
- Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 25-05-2011

L'Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-05-11 al 09-06-11 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 25-05-11

L'Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Data, 25 MAG. 2011



L'impiegato responsabile
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Antonio Vitale

Comitato spontaneo per il bene pubblico
"Riprendiamoci il nostro futuro"

* * *

Te
Visano
Pulim
G.C.

COMUNE DI BASILIANO
26 MAG. 2011
Prot. n. 6330 Cat. 10

Al **Signor Sindaco**
Comune di Basiliano (UD)

Ai **Signori Consiglieri**
Consiglio Comunale del
Comune di Basiliano (UD)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE sub A5
DI C.C. N° 45 DEL 29.07.2011

Basiliano, lì 26.05.2011

OGGETTO: Variante n°18 al P.R.G.C. del Comune di Basiliano -
Delibera n°17 del 16/02/2011 - Presentazione opposizione

Il sottoscritto Daniele Galluzzo, presidente pro tempore del Comitato spontaneo per il bene pubblico "Riprendiamoci il nostro futuro", il cui atto costitutivo è stato depositato presso l'ufficio del protocollo del Comune di Basiliano in data 17/05/2011 prot.6433, a nome proprio, su mandato ed a nome inoltre dei 118 concittadini residenti nel Comune di Basiliano e Pesian di Prato che hanno dato vita al citato Comitato per manifestare congiuntamente la loro contrarietà alla decisione assunta da codesta Amministrazione, presenta

**formale opposizione
alla variante indicata in oggetto.**

Data la complessità dell'argomento trattato, si ritiene di riassumere e sintetizzare di seguito alcuni punti.

A) Territorio

Viene deciso di utilizzare circa 25 ettari di terra fertile per dedicarla alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, quando nel territorio comunale esistono altre alternative eticamente ed ecologicamente, dal nostro punto di vista, più corrette.

Ad esempio l'aera ex Fonderie Fusa rappresenta uno dei tanti spazi nel Comune di Basiliano che potrebbero e dovrebbero essere rivalutati in tal senso.

B) Qualità della vita degli abitanti

La delibera permette la costruzione di impianti a Biogas alimentati fra l'altro da reflui provenienti dall'attività zootecnica, che così risulterà incentivata con il

Comitato spontaneo per il bene pubblico

"Riprendiamoci il nostro futuro"

* * *

rischio di proliferazione di nuovi allevamenti in adiacenza all'impianto e quindi alle limitrofe zone residenziali apportando disagi per i cittadini.

La delibera non pone divieto all'accumulo della biomassa e dei reflui da zootecnia all'esterno del ciclo produttivo del biogas, ad esempio in fase di stoccaggio del materiale, con il serio rischio di generare e diffondere miasmi maleodoranti.

Malgrado la trasformazione da metano in energia elettrica si svilupperà in motori a combustione interna di potenza molto elevata (680 CV per l'impianto di Blessano e 1360 CV per l'impianto di Villaorba) che opereranno anche durante le ore notturne, la delibera non pone alcun limite alle emissioni sonore con il rischio di arrecare disturbo agli abitanti che risiedono in prossimità.

Dall'attuale Amministrazione comunale, auspichiamo l'imposizione di valori ben più restrittivi di quelli normalmente definiti dalle leggi nazionali.

Come riportato dalla delibera stessa per l'alimentazione degli impianti a Biogas saranno necessari oltre 30 trasporti pesanti al giorno, con aggravio della viabilità di strade già pesantemente oberate (come la Strada Provinciale 52 di Sedegliano), contribuendo ad incrementare disagi e rischi per i cittadini.

C Aspetto ambientale

Il calore emesso dai motori a combustione interna verrà scaricato nell'ambiente, quando potrebbe essere utilizzato per riscaldare i capannoni delle aziende qualora gli impianti venissero costruiti all'interno di zona industriale, così come realizzato in molti paesi sensibili all'ecologia.

La delibera non pone alcun limite alle emissioni in aria.

Dall'attuale Amministrazione comunale, auspichiamo l'imposizione di valori ben più restrittivi di quelli normalmente definiti dalle leggi nazionali.

La delibera non menziona la destinazione d'uso dei reflui della biodigestione né l'obbligo che questi rispettino determinati standard di composizione chimica.

Dall'attuale Amministrazione comunale, auspichiamo l'imposizione di valori ben più restrittivi di quelli normalmente definiti dalle leggi nazionali.

D) Operatori

La delibera non menziona la tipologia di società che potrà costruire o operare l'impianto, con il rischio che anche piccole società, solamente attratte dagli attuali incentivi statali a tali energie si improvvisino costruttrici o operatrici di tali impianti, con il rischio che qualora venissero a mancare gli incentivi e quindi la convenienza economica ad operare impianti del genere, tali strutture una volta costruite vengano abbandonate contribuendo a degradare il territorio.

Comitato spontaneo per il bene pubblico "Riprendiamoci il nostro futuro"

* * *


I vantaggi sarebbero solo per pochi privati senza alcun reale beneficio per la maggioranza dei cittadini (di cui la Giunta Comunale ne è il rappresentante), i quali risultano solamente esposti al rischio di veder deteriorate le proprie condizioni di vita. Nel caso si verificassero i problemi sopradescritti (diffusioni maleodoranti, rumore, aumento del traffico ecc.) tutte le aree a ridosso degli impianti risulterebbero afflitte da un deterioramento del benessere e da una diminuzione del valore degli immobili.

Considerati i rischi per il benessere della popolazione qui esposti, l'etica e il reale approccio ecologico che una delibera moderna dovrebbe tener sempre presenti, lo scrivente Comitato :

- ritiene che le aree individuate non siano idonee allo scopo ;
- richiede all'Amministrazione Comunale di Basiliano di rivedere la propria posizione affinché vengano individuate collocazioni più adatte per la realizzazione di questi impianti, soprattutto considerando la rivalutazione degli spazi attualmente in stato di degrado appartenenti al territorio Comunale;
- chiede di essere consultato ed a tal scopo rimane a disposizione per fornire un dialogo collaborativo e costruttivo su questa scottante situazione e su altre che sono presenti in zona.

Distinti saluti.

per Comitato spontaneo per il bene pubblico
"Riprendiamoci il nostro futuro"
Il presidente
Daniele Galluzzo



Allegato : Avviso comunale del 05/04/2011.




COMUNE di BASILIANO



PROVINCIA di UDINE

Piazza del Municipio n.1 - 33031 Basiliano - Tel. n. 0432/838111 fax n. 0432/838110



SI RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16.02.2011 è stata adottata la variante n. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale (variante energia), ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del D.P.Reg. 86/2008.

CHE detta variante resterà depositata presso la Segreteria Comunale per trenta giorni effettivi dal **21.04.2011** al **27.05.2011** a libera visione di tutti i cittadini;

CHE entro tale periodo, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni.

Basiliano, 05.04.2011



Il Titolare di Posizione Organizzativa
- Area Tecnica -

- Geom. Giorgio BERTETTI -

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE sub A₆
DI CC. N° 45 DEL 29.05.2011

COMUNE DI BASILIANO
27 MAG. 2011
Prot. n. 6894 Cont. 10

SPETT.LE COMUNE DI BASILIANO

OGGETTO: OSSERVAZIONI ALLA VAR. N° 18 DEL P.R.G.C.
VIGENTE NEL COMUNE DI BASILIANO.

I sottoscritti PERSELLO RUGGERO - PERSELLO GIANPAOLO - CASTELLANI GILBERTO residenti
in Basagliapenta localita' Nucleo Casello, in relazione alla Variante in oggetto

OSSERVANO

Quanto segue (distinguendo le argomentazioni per singolo sito dei due individuati) ritenendo non idonee le scelte formulate dall'Amministrazione Comunale, per le sottoindicate motivazioni:

Sito di Basagliapenta loc. Nucleo Casello da voi indicato come "di Villaorba"

I siti preposti per impianti di cogenerazione elettrica specialmente a biogas di provenienza agricola non garantiscono una **non** contaminazione dell'ambiente circostante, basta eseguire una consulenza per avere pareri discordi in merito.

Non vi e' un adeguato parere preventivo ARPA o indagine alla salubrita' dei futuri interventi produttivi, a tutela degli abitanti del luogo.

La viabilita' d'accesso al sito non e' accuratamente definita e comunque la modesta e dissestata via Garzoni non e' certamente in grado di subire e sopportare il traffico previsto.

L'adiacenza alla zona proposta, di prati stabili vincolati, unico sito della zona ancora di valenza ambientale,

Si rileva inoltre che la localita' Nucleo Casello e' gia' assoggettata a intuibili problematiche quali: Linea ferroviaria che produce inquinamento acustico e inquinamento magnetico dovuto a correnti vaganti, a distanza di anni nessun rappresentante della maggioranza eletta nel Comune ha pensato di richiedere una adeguata pannellatura in materiale fonoassorbente alle FS, almeno per il tratto interessato alle abitazioni.

A poca distanza e' presente il depuratore "di Villaorba" costruito in prossimita' della localita' Nucleo Casello (Basagliapenta) che emana in vari periodi dell'anno sgradevoli odori.

A pochissima distanza dal depuratore e' presente una antenna di telefonia mobile con il suo inquinamento elettromagnetico, che ultimamente prolifera di antenne e stranamente sono comparsi disturbi nella ricezione dei programmi televisivi, sarebbe necessaria una misurazione delle onde elettromagnetiche emesse nelle 24 ore da parte dell'Arpa, ma nessuno ne sente il bisogno.

Non commentiamo la decisione di fare l'ecopiazzola proprio in mezzo alla localita' Nucleo Casello, sorvoliamo anche sul fatto che la localita' e' soggetta a sorvolo continuo degli aerei dalla base di Rivolto, del sottopasso ferroviario decisamente rumoroso ecc...

Un ulteriore aggravio della gia' precaria situazione, con la presenza del sito proposto, non e' tollerabile e renderebbe poco vivibile la nostra dimora e la nostra quotidianita'.

Per quanto riguarda il sito di Blessano riteniamo che a causa della frammentazione e degli innumerevoli mappali interessati sicuramente non e' di semplice attuazione, e l'espansione territoriale delle zone edificabili comporta un continuo depauperamento dell'ambiente e del territorio.

Altresi' agendo nella modalita' da voi formulate nella variante 18 si verrebbe a negare ad altre frazioni la possibilita' di avere un tale impianto tecnologico, favorendo solamente alcuni che ne farebbero veramente a meno.

Auspucando un accoglimento della presente ed una rilevante ed equilibrata attenzione dell'amministrazione Comunale al proprio territorio, si porgono distinti saluti.

Alleghiamo alla presente piantina con i siti gia' presenti nella localita' Nucleo Casello
Basagliapenta 24 Maggio 2011

Gli osservanti:

COMUNE DI BASILIANO
27 MAR 2011
Prot. n. 6902/10

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE SUB A7
DI C.C. N° 45 DEL 29.04.2011

Al Signor SINDACO
del Comune di BASILIANO (UD)

OGGETTO: **VARIANTE n.18 AL VIGENTE P.R.G.
Adottata con deliberazione di C.C. n°17 del 16.02.2011**

Osservazione

Il sottoscritto FURLANI LUIGINO nato a VINE - 18-08-62 il
C.F.: FRL LGN 62M18L483H, residente in VILLADORA DI BASILIANO
via BEANO n. 54; Tel. 328-4536805

in qualità di cittadino residente nel Comune di Basiliano;

preso atto:

- che la Variante n.18 al PRG vigente (c.d. Variante Energia) è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 16.02.2011 e depositata presso la Segreteria Comunale dal 21.04.2011 al 27.05.2011;
- che entro tale periodo ai sensi della vigente normativa chiunque può presentare al Comune osservazioni;

PROPONE

la seguente osservazione.

Basiliano, 25-05-2011

Il sottoscritto



OSSERVAZIONE

OGGETTO E MOTIVAZIONE DELL'OSSERVAZIONE

Il d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" pubblicato nel S.O. n. 81 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, all'art. 10, riporta testualmente:

Capo II
REGOLAMENTAZIONE TECNICA
Art. 10
Requisiti e specifiche tecniche

... *omissis* ...

4. *Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali e' consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:*

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

5. *I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.*

6. *Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Visto che il decreto, in base a quanto previsto all'art. 47 dello stesso, è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto il giorno 29 marzo 2011, tali disposizioni si applicano a tutti gli impianti per i quali il titolo abilitativo non sia stato conseguito entro il 1° gennaio 2011.

Le norme del Piano Regolatore attualmente vigente nel Comune di Basiliano non consentono l'installazione, in area agricola, di impianti fotovoltaici. Inoltre, l'art. 26 *Deroghe* delle N.T.A. non ammette deroghe per "opere per produzione" - alle quali vengono assimilati gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - a meno che non siano preminentemente strumentali o complementari alle destinazioni d'uso previste nella medesima zona di installazione dell'impianto suddetto.

La variante n. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 16/02/2011, introduce la possibilità realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in due aree definite:

- Area a NE presso Blessano: per quanto relativo al fotovoltaico viene ammessa la realizzazione di n. 1 impianto di potenza nominale massima pari a 5 MWp
- Area a SO presso Villaorba: per quanto relativo al fotovoltaico viene ammessa la realizzazione di n. 1 impianto di potenza nominale massima pari a 2,5 MWp

Le modifiche apportate all'art. 26 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione contrastano con quanto previsto dalla recente normativa statale in materia sopra richiamata, per due fondamentali aspetti:

1. La potenza nominale di ciascun impianto a terra non può essere superiore a 1 MW
2. La possibilità di installare l'impianto è subordinata al rispetto del vincolo di destinare non più del 10% della superficie di terreno agricolo, in disponibilità del proponente, all'installazione di impianti fotovoltaici

Inoltre, anche nel caso in cui tale condizione fosse rispettata, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore di 2 km.

Si segnala, inoltre, come sia nella normativa statale che regionale venga richiamato il principio base per cui la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente. Infatti tale attività si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica e d è attività libera.

Pertanto, ogni limite posto dagli enti locali deve essere l'eccezione e non la regola. Si riporta a tale proposito un estratto dell'Allegato 3 *Criteri per l'individuazione di aree non idonee* del D. M. 10 settembre 2010

L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo di riferimento ed orientamento per la localizzazione dei progetti.

... omissis ...

- a) *L'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnico oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;*
- b) *... omissis ...*
- c) *Ai sensi dell'art. 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei*
- d) *L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e de patrimonio storico – artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela ... omissis ... L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio*

... omissis ...

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si ritiene che i contenuti della variante n. 18, per quanto relativo, in particolare, ai punti B 2) Norme di attuazione, comma f), siano in contrasto con la recente normativa in materia, impedendo, di fatto, l'attuazione delle norme di piano introdotte per l'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola.

COMUNE DI BASILIANO
27 MAG. 2011
Prot. n. 6903 Cal. 10

Al Signor SINDACO
del Comune di BASILIANO (UD)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE sub A_B
DI C.C. N° 45 DEL 29.07.2011

OGGETTO: VARIANTE n.18 AL VIGENTE P.R.G.

Adottata con deliberazione di C.C. n°17 del 16.02.2011

Osservazione

Il sottoscritto
GIORGIO VENIER-ROMANO nato a UDINE il 30-06-1956
C.F.: UNRGRG56H30L483W, residente / con sede in VILLA ORBA DI BASILIANO
via PIAZZA AGNA CHIESA n. 18-13; Tel. 335-6340147

in qualità di proprietario dei fondi contraddistinti in mappa di Basiliano dagli estremi catastali F.26, mapp. 12-27, ricadenti nel vigente P.R.G.C. come segue:

- F.26 mapp. 12: zona C, zona S, zona E6;
- F.26 mapp. 27: zona E6

il tutto come meglio specificato nell'allegata Certificazione di destinazione urbanistica;

DATO ATTO:

-che la Variante n.18 al PRG vigente (c.d. Variante Energia) è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 16.02.2011 e depositata presso la Segreteria Comunale dal 21.04.2011 al 27.05.2011;

-che entro tale periodo ai sensi della vigente normativa chiunque può presentare al Comune osservazioni;


PROPONE

l'osservazione che viene illustrata nella scheda sintetica seguente, a cui sono allegati i seguenti documenti:

- ortofoto dell'area interessata.
- Certificazione di destinazione urbanistica,
- estratti catastali;
- perimetrazione dell'area oggetto dell'Osservazione sulla Zonizzazione del P.R.G.C. vigente;
- proposta di modifica delle N.T.A. della Variante n.18;

Basiliano, 26-05-2011

Il sottoscritto



OSSERVAZIONE

OGGETTO E MOTIVAZIONE DELL'OSSERVAZIONE

L'osservazione propone di inserire nella Variante n.18 (c.d. "Energia") una *nuova area destinata ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*, oltre alle due già previste.

La motivazione dell'osservazione consiste essenzialmente nella *piena disponibilità del proprietario dell'area proposta* a partecipare allo sviluppo degli impianti di cui sopra, condividendo gli obiettivi generali della Variante n.18 espressi al punto A2 della Relazione della Variante stessa.

Nel contempo la proprietà dell'area dichiara:

- di non essere interessata all'attuale destinazione d'uso dell'area di cui agli estremi catastali già citati, in particolare relativamente alle zone C ed S del F.26 mapp. 12
- di voler limitare la potenzialità degli impianti entro quanto previsto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, che all'art. 10, comma 3. riporta:

"a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b) non sia destinato all'installazione degli impianti più' del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente."


La proposta contenuta nell'osservazione in oggetto è quindi in linea con la più aggiornata normativa vigente; inoltre si pone limiti ben più contenuti di quanto previsto dalla Variante n.18 e quindi non determina alcun eventuale incremento di significatività degli impatti, peraltro già modesti, individuati al punto A-6.1 della Relazione della Variante stessa.

L'area proposta, infatti, presenta le medesime caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei due siti già individuati (vedi punto A-6.2: assenza di boschi, di prati stabili o di aree vincolate in genere, modesto traffico indotto, ecc.); l'unica differenza è che l'area oggetto dell'osservazione si pone ad una distanza da aree residenziali minore di ml 250, ma dalla più volte citata Relazione non emergono fattori di impatto oggettivi e dimostrabili secondo i quali confermare la necessità di tale distanza minima, né essi sono riscontrabili dalla letteratura scientifica consultata.

In definitiva:

- considerate le finalità generali della Variante n.18, va tenuta in debita considerazione la disponibilità della proprietà dell'area ad attivare un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche in linea con la più recente legislazione in materia;
- relativamente al nuovo sito proposto e tenuto anche conto delle misure di mitigazione già previste dalla Variante n.18, si ritiene che non siano riscontrabili motivazioni di carattere urbanistico, ambientale e paesaggistico tali da determinare il diniego all'accoglimento dell'osservazione.

ORTOFOTO E PERIMETRAZIONE DEL SITO OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE





COMUNE di BASILIANO



PROVINCIA di UDINE

- UFFICIO TECNICO COMUNALE -

Servizio edilizia privata e urbanistica



Prot. 6380
CDU/051/2010
Basiliano, lì 4.5.2010

OGGETTO: Certificazione ai sensi dell'Art. 30 del D.P.R. 6.6.2001 n° 380 (ex. Artt. 18-40-41 della Legge 28.02.1985, n°47 e succ.mod).

IL TITOLARE di POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA TECNICA

VISTA la richiesta di certificazione di destinazione urbanistica presentata dal geom. **BUZZOLO Gianpiero** in data 30.4.2010, protocollo n° 6380, per i mappali di seguito riportati;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 ed in particolar modo gli Art.li 107-109, le cui norme disciplinano le funzioni e responsabilità della dirigenza;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 11 del 16.06.2009 avente ad oggetto "Conferma del conferimento degli incarichi relativi alle aree di posizione organizzativa";

VISTI gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che i fondi contraddistinti in mappa di Basiliano dagli estremi catastali **F. 26 Mappali 12-27**, ricadono nel vigente **Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 27.4.2004, confermata esecutività con Deliberazione della Giunta Regionale n° 2233 del 27.8.2004 ed esecutivo dal 23.9.2004 ai sensi del 1° comma, lett. b, dell'Art. 33 della L.R. 52/1991 e succ.mod.,** come segue:

F. 26 Mappale 12: per una superficie di circa 5.546 mq, su una superficie catastale di 24.270 mq, in Zona C - di espansione entro perimetro di piano regolatore particolareggiato previsto, per una superficie di circa 1.949 mq in zona in Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive (zottozona 5a verde elementare) entro perimetro di piano regolatore particolareggiato previsto, per una superficie di circa 11.011 mq, in Zona VI - di verde privato, di servizio e per la restante superficie di circa 5.764 mq in Zona E6 - di interesse agricolo;

F. 26 Mappale 27: in Zona E6 - di interesse agricolo.

Si rilascia la presente certificazione per gli usi consentiti dalla Legge in oggetto specificata.



TITOLARE di POSIZIONE ORGANIZZATIVA

- AREA TECNICA -

- Geom. Giorgio BERTETTI -


Pratica trattata da:
Bellese Antonello
051-BUZZOLO_Gianpiero.doc

COMUNE di BASILIANO Piazza Municipio n. 1 - 33031 BASILIANO - P. IVA 00474480308 - C. F. 80006630307
Tel. 0432 / (centralino) 838111 - (Uff.Tec.) 838145 - Fax 0432 / (Protocollo) 838110 - (Uff.Tec.) 838140
e-mail: edilizia_privata@com-basiliano.regione.fvg.it * web: <http://www.comune.basiliano.ud.it/>


Orari Ricevimento Ufficio Tecnico: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00 - Sabato dalle 10.00 alle 12.00
Telefonicamente anche tutti i giorni dal Lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 - Martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00




PERIMETRAZIONE DEL SITO OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE SULLA TAVOLA DI
ZONIZZAZIONE DEL P.R.G.C. VIGENTE



PERIMETRAZIONE DEL SITO SULLA TAVOLA DI ZONIZZAZIONE DI CUI ALLA
PRESENTE OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE





LEGENDA

DI ZONIZZAZIONE

	Zona A - Di nucleo tipico storico
	Zona A1 - Di restauro
	Zona A6 - Libera edificabile
	Zona A7 - Libera inedificabile
	Zona B1 - Di completamento, intensiva
	Zona B2 - Di completamento, estensiva
	Zona C - Di espansione
	Zona D2 - Industriale, prevista
	Zona D3 - Industriale, esistente o in corso
	Zona E4 - Di interesse agricolo-paesaggistico
	Zona E5 - Di preminente interesse agricolo
	Zona E6 - Di interesse agricolo
	Zona Hc - Commerciale, di interesse regionale
	Zona H2 - Commerciale, prevista o in corso
	Zona H3 - Commerciale, esistente
	Zona I - Direzionale
	Zona O - Mista
	Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive

1a = Parcheggio; **1b** = Parcheggio di interscambio; **1c** = Servizio stradale.
2a = Biblioteca; **2b** = Centro civico e/o vita associativa; **2c** = Culto; **2d** = Ufficio amministrativo; **2e** = Auditorium.
3a = Asilo nido; **3b** = Scuola materna; **3c** = Scuola elementare; **3d** = Scuola media inferiore.
4a = Cimitero; **4b** = Struttura sanitaria; **4c** = Centro diurno per anziani; **4d** = Residenza di assistenza sociale.
5a = Verde elementare; **5b** = Verde di quartiere; **5c** = Sport e spettacoli all'aperto.
6a = Depuratore, dissabbiatore, decantatore; **6b** = Impianto di opera a rete;
6c = Magazzino; **6d** = Servizi o attrezzature per attività produttive; **6e** = Stazione ecologica attrezzata;
6f = Opera militare; **6g** = Opera idraulica di ritenuta.

	Zona V1 - Di verde privato, di servizio
	Zona V2 - Di verde privato, di protezione

	Acqua
	Sito di interesse archeologico
	Complesso soggetto a vincolo monumentale di cui a Dlgs 490/1999
	Edificio di particolare interesse storico-artistico o documentale
	Raggruppamento edilizio caratteristico
	Albero di interesse paesaggistico
	Roccolo di interesse paesaggistico
	Allevamento zootecnico di consistenza superiore a 50 Uba
	Area di rispetto di allevamento zootecnico, perimetro
	Limite di distanza
	Limite di impianto
	Vincolo militare, limite
	Piano regolatore particolareggiato previgente, perimetro
	Piano regolatore particolareggiato previsto, perimetro
	Discarica di inerti, perimetro
	Percorso ciclabile, esistente
	Percorso ciclabile, previsto
	Viabilità esistente / prevista
	Sottopasso
	Ferrovia
	Acquedotto, adduttrice
	Gasdotto, dorsale o allacciamento comunale
	Elettrodotto, alta tensione, 132 kW
	Elettrodotto, alta tensione, 380 kW
	Area, inondabile, perimetro

B 2) NORME DI ATTUAZIONE

Al punto 2) del punto f) è inserito il seguente punto:

4.3.3) *per impianti fotovoltaici a libera localizzazione nei limiti seguenti:*

4.3.3.1) *la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;*

4.3.3.2) *non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.*

Il punto 5) del punto f) è modificato come segue:

5.1) *distino da zone A, B, C, I, O, S2, S3, S4 e S5 almeno 250 m, eccetto opere da fonte biogas nel limite di potenza nominale di 25 kilowatt (KWp) connesse ad aziende agricole ed impianti fotovoltaici di cui al punto 4.3.3. per i quali è prevista una distanza minima di 50 m.*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE Sub B)
DI C.C. N° 45 DEL 29.07.2011

Comune di Basiliano
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE
18

(Energia)

COMUNE DI BASILIANO
26 LUG. 2011
Prot. n. 9893 Cat. 10

PRONUNCIA

SU
OSSERVAZIONI

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	---

OSSERVAZIONI:

O 1) Cooperativa Agroenergetica Blessanese	5
O 2) Società Agroenergetica Casteò	6
O 3) Zilli Willer	7
O 4) Comune di Pasian di Prato	8
O 5) Comitato Riprendiamoci il nostro futuro	9
O 6) Persello Ruggero e altri	11
O 7) Furlano Luigino	12
O 8) Venier - Romano Giorgio	13
O 9) Comune di Campoformido	14

PREMESSA.

Il Comune di Basiliano ha adottato il 16 2 2011 la variante n. **18** di piano regolatore generale comunale.

La variante è stata oggetto di **parere** dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente (Arpa) per procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di **osservazioni**. Questo documento è pronuncia sulle osservazioni.

La pronuncia sulle osservazioni costituisce anche integrazione delle **motivazioni** della variante, essendo che l'adozione, pur se suscettibile di produrre direttamente alcuni effetti, costituisce elemento di un atto complesso, e l'integrazione delle motivazioni è pertanto possibile fino a quando il procedimento non sia concluso con l'approvazione generale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 aprile 1984, n. 7).

Analogamente la pronuncia sulle osservazioni vale anche come modifica e integrazione della relazione della variante.

La pronuncia su una osservazione non esclude modifiche sullo stesso oggetto su altra osservazione.

L'elaborato di variante modificato a seguito della pronuncia reca la scritta «Elaborato modificato».

OSSERVAZIONI.

O 1) COOPERATIVA AGROENERGETICA BLESSANESE.

Prot. n. 6299 d. 14 5 2011.

O 1.1) ISTRUTTORIA.

Il limite previsto dalla variante per impianti a biogas a libera localizzazione di 250 kWp deriva per un verso dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tabella A, che indica questa come una soglia significativa, al di sotto della quale il procedimento abilitativo è semplificato, e per altro verso dalla volontà del Comune di tenere sotto maggiore controllo gli impianti che, di maggiore potenza, possono comportare maggiori impatti sul territorio, soprattutto in termini di materiale movimentato verso e da l'impianto.

L'individuazione di aree specifiche dove poter realizzare gli impianti maggiori corrisponde alle previsioni della legge regionale 5/2007, art. 40, secondo cui gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica (...) da realizzare in area agricola sono individuati dal POC (...) (piano operativo comunale).

Come accade per altri tipi di opere, il piano generalmente individua i siti, mentre spetta ai privati acquisire la disponibilità delle aree.

La proposta dell'osservante di fissare una distanza minima tra due impianti in modo da contenere un eventuale impatto paesaggistico e naturalistico determinato da concentrazione è ritenuta migliorativa.

Quanto alla distanza di reperimento delle biomasse generatrici del biogas, il Comune valuta opportuna una reale filiera corta, sia per contenere le emissioni in atmosfera date da trasporti su lunga distanza, sia per valorizzare le aziende locali.

Semmai, all'occorrenza, potrà essere prevista una deroga per eventi eccezionali.

Quanto alla possibile incidenza del decreto legislativo 28/2001 nel ridimensionamento degli impianti fotovoltaici, l'evoluzione di questi non è prevedibile, e la potenza prevista nell'intero comune è già relativamente limitata.

O 1.2) PRONUNCIA.

Nel fascicolo di variante, capitolo **B) MODIFICHE**, paragrafo **B 2) NORME DI ATTUAZIONE**, capoverso 1° (Nelle norme ...), lettera **f**), punto **5**) inserito, dopo il punto **5.1**) è inserito il seguente:

«5.1 bis) per impianti a biogas: se di potenza nominale superiore a 200 kWp distinto da altro impianto di potenza nominale superiore a 200 kWp almeno metri 500;».

O 2) SOCIETÀ AGROENERGETICA CASTEÒ.

Prot. n. 6524 d. 14 5 2011.

O 2.1) ISTRUTTORIA.

1. Un'altezza superiore a m 6, considerato che oltre questa può svilupparsi comunque la copertura, in relazione al tipo di opera è ritenuta inopportuna per impatto visivo.
Le problematiche di natura geologica non sono indicate nell'osservazione, e comunque non sono ritenute insuperabili.
2. La deroga all'utilizzo di materie originate alla distanza di più di 15 km può essere prevista per eventi eccezionali.
3. La copertura a falda/e è ritenuta opportuna anche per opere di piccola dimensione, che comunque possono risaltare nel paesaggio.

O 2.2) PRONUNCIA.

Nel fascicolo di variante, capitolo **B) MODIFICHE**, paragrafo **B 2) NORME DI ATTUAZIONE**, capoverso **1°** (Nelle norme ...), lettera **f)**, punto **5)**, punto **5.7)** inserito, alla **fine** è aggiunto il periodo seguente: «La distanza è derogabile in caso di danni provocati da eventi naturali su più del 50% delle colture agrarie del territorio comunale attestati da un tecnico abilitato mediante perizia giurata;».

O 3) ZILLI WILLER.

Prot. n. 6575 d. 20 5 2011.

O 3.1) ISTRUTTORIA.

L'osservazione risulta riferita a impianti finalizzati ad azienda agricola.

Per impianti diversi da fotovoltaici il Comune intende incentivare l'uso delle produzioni agricole locali.

Le norme di zona agricola inserite dalla variante hanno per oggetto impianti diversi da quelli finalizzati alle attività agricole.

La variante è fondata anche sulle previsioni della legge regionale 5/2007, art. 40, secondo cui gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica (...) da realizzare in area agricola sono individuati dal POC (...) (piano operativo comunale).

O 3.2) PRONUNCIA.

Le previsioni di variante adottata sono confermate.

O 4) COMUNE DI PASIAN DI PRATO.

Prot. n. 6790 d. 25 5 2011.

O 4.1) ISTRUTTORIA.

La distanza di percorrenza è già ridotta rispetto ad uno standard di 70 chilometri previsto dalla legge come misura per qualificare la filiera corta (decreto ministeriale delle politiche agricole 2 marzo 2010, art. 2).

Le consultazioni non è necessario che siano previste dal piano.

L'attività dell'impianto è comunque soggetta ai limiti di legge sia per le emissioni in atmosfera che per l'inquinamento acustico.

O 4.2) PRONUNCIA.

Le previsioni di variante adottata sono confermate.

O 5) COMITATO RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO FUTURO.

Prot. n. 6830 d. 26 5 2011.

O 5.1) ISTRUTTORIA.**A) Territorio.**

La previsione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in area agricola è espressa indicazione del decreto legislativo 387/2003, art. 12, comma 7, e della legge regionale 5/2007, art. 40.

L'osservazione non indica specifici siti, se non l'area delle ex Fonderie Fusa, che è zona commerciale.

La variante già ammette impianti da fonte solare fotovoltaica nelle aree oggetto di bonifica ambientale entro i limiti di potenza rapportabili al regime di scambio sul posto.

B) Qualità della vita degli abitanti.

Ad avviso del Comune ciò che induce a realizzare ulteriori allevamenti zootecnici, se mai si realizzassero, non è la vicinanza di un impianto a biogas. L'accumulo di biomassa e di reflui può essere regolato dalla convenzione.

Per emissioni sonore vi sono dei limiti e delle procedure di legge. Per questo aspetto il Comune ha comunque in corso di formazione un piano di zonizzazione acustica.

I trasporti pesanti sono concentrati in brevi periodi, e possono essere anche inferiori a quelli stimati.

Il traffico generato dall'impianto non è necessariamente aggiuntivo, ma anzi può essere alternativo rispetto al traffico di normale trasporto dei prodotti dai fondi agricoli ai centri aziendali o ai centri di raccolta.

L'incremento di traffico è comunque percentualmente minimo.

C) Aspetto ambientale.

Il calore prodotto dall'impianto potrebbe essere utilmente sfruttato per abitazioni, allacciabili in futuro, anche se realizzato distante, essendo che la dispersione è di circa 1 grado per ogni chilometro.

Le emissioni o più propriamente le immissioni in aria possono dipendere dalla gestione dell'impianto, che sarà comunque soggetto ai controlli di legge, preventivi e successivi.

I reflui della biodigestione sono meno odoranti dei reflui diretti di allevamenti zootecnici, e il loro utilizzo è regolato da norme di igiene pubblica e ordinanze comunali.

D) Operatori.

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zona agricola secondo la Regione sono realizzabili solo da imprenditori agricoli.

Come definiti dalla legge questi impianti sono di pubblica utilità (decreto legislativo 387/2003, art. 12, comma 1).

Tutto ciò considerato il Comune ritiene che le previsioni di variante siano da confermarsi.

O 5.2) PRONUNCIA.

Le previsioni di variante adottata sono confermate.

O 6) PERSELLO RUGGERO E ALTRI.

Prot. n. 6894 d. 27 5 2011.

O 6.1) ISTRUTTORIA.

I varî aspetti costituenti potenziale minaccia per l'ambiente sono regolati dalla legge.

Nella procedura di formazione della variante è stata sentita l'Arpa per procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

La viabilità di accesso al sito sarà definita in sede di convenzione.

L'area proposta ha una distanza da prati stabili che il Comune ritiene congrua.

La ferrovia potrà essere almeno parzialmente insonorizzata dal gestore.

Il depuratore è soggetto a controlli sia delle autorità che del gestore.

L'antenna è soggetta a controlli dell'Arpa.

L'ecopiazzola è destinata a restare attiva solo per alcune tipologie di rifiuti non particolarmente impattanti.

Il sorvolo di aerei è oggetto di attenzione e di accordi per l'attenuazione o la compensazione del disagio.

Il sottopasso ferroviario potrà almeno parzialmente essere insonorizzato dall'ente proprietario della strada.

Gli impianti fotovoltaici e a biogas non sono ritenuti dal Comune costituire un aggravio rilevante della situazione generale.

Per quanto riguarda il sito di Blessano, la scelta è stata compiuta in base alla presenza della stazione elettrica e di elettrodotti.

La previsione di area per impianti in un sito caratterizzato da frammentazione della proprietà può essere motivo per accorpate i mappali.

La realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è opera di pubblica utilità, e per questo può giustificare l'occupazione di suolo.

Presso altre frazioni possono realizzarsi i tre impianti a biogas a libera localizzazione.

O 6.2) PRONUNCIA.

Le previsioni di variante adottata sono confermate.

O 7) FURLANI LUIGINO.

Prot. n. 6902 d. 27 5 2011.

O 7.1) ISTRUTTORIA.

La normativa statale richiamata nella prima parte dell'osservazione vale per l'accesso agli incentivi, non per l'ammissibilità urbanistica.

La possibilità per il piano regolatore generale comunale di regolare gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili discende dalla legge regionale 5/2007, art. 40 prevedente che gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica (...) da realizzare in area agricola sono individuati dal POC (...) (piano operativo comunale).

Quanto al concetto di attività libera, questo vale ai fini del titolo abilitativo, ove ricorrano tutte le condizioni.

Per questi motivi il Comune ritiene che i contenuti della variante 18 non contrastino con la normativa in materia.

O 7.2) PRONUNCIA.

Le previsioni di variante adottata sono confermate.

O 8) VENIER - ROMANO GIORGIO.

Prot. n. 6903 d. 27 5 2011.

O 8.1) ISTRUTTORIA.

L'osservazione è relativa ad un'area che non è oggetto di variante, e quindi è inaccoglibile (v. circolare regionale quinta, 3 3 1993, nota 9, punto 3, lettera c).

O 8.2) PRONUNCIA.

Le previsioni di variante adottata sono confermate.

Intervento Venire Amministrato

Ritengo che la richiesta di aumentare la potenza massima degli impianti a biogas a libera localizzazione da 250 kW a 400 kW sarebbe potuta essere accolta ^{come che per le argomentazioni espresse dai richiedenti} soprattutto alla luce dell'insediamento in viazione delle previsioni di una distanza minima di ben 500 mt tra impianti a biogas di potenza superiore a 200 kW.


A mio parere viene infatti limitate eccessivamente la libertà di iniziativa economica di fronte ad una normativa nazionale che invece la incentiva.

Inoltre concludo l'opportunità ~~espressa~~ ~~di~~ ~~poter~~ utilizzare negli impianti a biogas anche le deiezioni animali prodotte al di fuori del territorio comunale in quanto nello stesso sono stati stimati circa 1500 capi bovini ed altri ai quali sono si e non sufficienti ad alimentare un impianto di 250 kW/h e quindi gli ~~altri~~ ~~altri~~ ~~altri~~ imprenditori agricoli potrebbero avere serie difficoltà nell'approvvigionamento delle deiezioni animali che sono necessarie per il funzionamento

dei digestori.

Aurà quindi ritenuto sempre più opportuno
prevedere che anche le deiezioni
animali fossero reperibili nelle
regole di ISLH dell'impianto

Per i motivi che ho esposto
annuncio il mio voto favorevole
a queste deliberazioni.

Dosiliana, 29/7/2011 

Le argomentazioni afferenti le ossessioni alla
Ver. 18, trattate in queste note del C.C. in
realtà sembrano più ampie di ciò che può esse-
re esclusivamente l'argomento urbanistico, se non
altro per la ricaduta che può avere su una con-
vincente parte del vs. Territorio. Pare che le
tematiche legate alla vs. Ver. 18 siano oggetto
in questo periodo di trattazione per analogie
d'intervento anche presso varie comunità friulane.
Si auspica fin d'ora, affinché non si stria-
mentelizzi il resto del pensiero, che l'energia
alternativa sia ricercata e favorita quale energia
pulita, in modo primario e particolare quel-
la prodotta dal sole, anche per allentare la
dipendenza energetica che questo paese da sempre
patisce, visto poi anche le scelte effettuate
dagli Italiani in questi ultimi tempi con il
trascorso quesito referendario.

Dicevo ricadute sul territorio. Si pone infatti
un interrogativo: quali sarà il prossimo futuro
di una campagna, la nostra, collocata nel Medio
Friuli destinata alla monocoltura e come pare
a miei fini energetico-ind. l., ovvero secondo il
mio modesto parere all'ampliamento dell'attività
dell'imprenditore agricolo in imprenditore ind. l.
Ricordo che la terra coltivabile, da sempre

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N° 45 DEL 29/07/2011

SUB D)

ci regala i suoi prodotti a fini alimentari per
il sostentamento/mantenimento dell'essere umano
ed animale. Ora una parte verrà assorbita
dalla moderna tecnologia, la quale farà sì che
i prodotti agricoli venano nell'immediato
futuro utilizzati per produrre energia e tralascio
le argomentazioni relative all'utilizzo di altri scarti
dei tipi rifiuti agricoli ecc. ed il fatto che il waste
ricicla di risulta verrà ripulito in campagna ove
prima è stato prelevato (per riciclarlo) quindi
ulteriori viaggi in viaggi di metri all'uso deputati,
che tempo per altri i conteggi che sono
stati enunciati -

Francamente esprimo delle perplessità sul fatto
che i prodotti agricoli vengono destinati non
alle catene alimentari, ma ad altri servizi. Pro-
babilmente tra un po' avremo anche la polemica
"made in now" e cose, "prodotto chissà come".

Ma il discorso sarebbe decisamente lungo e ri-
cursamente la Trattazione e le considerazioni
ci porterebbero lontani.

Lo ricordo 18 quando fu presentato in
questo C.C., ottenendo in fretta, ebbe
il mio voto di astensione, in quanto

gli elementi che avevo raccolto, quale replica
cons. com. le erano di fatto insufficienti per
poter formulare un personale giudizio eter-
odoneo. Avendo qualche elemento di ragiona-
mento in più, grazie al confronto con varie persone, par-
tecipando ed ascoltando successivamente le riunioni in-
formative proposte da questa Amm. com. le, sottolineo
e posteriori, dopo il fatto, ed appunto anche lo
stato di perplessità di una parte di cittadini
sui siti proposti per l'insediamento degli impianti,
esprimo ulteriori negatività sulla scelta urbanistica
effettuata da questa maggioranza.

Grave e scorretto, come sottolineato tempo addietro,
il fatto che l'Amm. com. le non si sia adoperata nel
l'informare la popolazione su ciò che stava faci-
tando sulle proprie iniziative, non ricercando inizialmente il con-
fronto colloquio con i suoi cittadini, siamo reduci in questo consiglio per rappre-
sentanza "in primis", che sull'individuazione delle

aree deputate, questa parte di consiglieri non è
stata minimamente interpellata, pur avendo una
discreta conoscenza del territorio com. le. Avremmo
probabilmente segnalato all'Amm. com. le alcune
zone meno impattanti. Così come notato, sembra
che la gestione sia del tutto verticistica.

In seconda battuta la Veriente avrebbe potuto
individuare ulteriori veri vincoli, distanze, poter
e mascherare e quant'altro di interesse col-
lettivo ed al limite non individuare aree
ben precise, ^{ma zone compatibili utilizzabili dagli impi. agric. vari locali} ~~permette infatti che in una~~
dei due siti ne creste quasi una zona
o chiacchiere

Bergo, ci si pone un doveroso interrogativo:
Quale ricaduta benefica ha l'intera comunità
Borghese sia nell'immediato che nel tempo a
fronte delle scelte effettuate da Voi. Franca-
mente io preferisco fare un po' d'invidia
solo dell'altro, oltre alle spese dei profes-
sionisti estensori a carico della collettività.

Riconducendomi alle osservazioni pervenute
oggetto di queste note mi preme sottolineare
l'impegno profuso dagli uffici tecnico-Am. di nella
analisi delle tematiche emerse, nell'interesse della
collettività. Nell'evolversi della discussione
credo esaminare singolarmente le istanze per-
venute prevenendomi qualche breve appunto

Affrontiamo oggi nuovamente la questione relativa alla "Variante n. 18" dopo la sua iniziale approvazione da parte di questo Consiglio Comunale. Ricordo a questo proposito che il mio voto è stato di astensione durante la votazione finale in quella seduta, in quanto di principio favorevole alle energie da fonti rinnovabili nel loro complesso, ma impossibilitato in quell'occasione per insufficienza di informazioni ad esprimere una valutazione tecnica.

Sintetizzo estremamente l'intervento che avevo previsto perché buona parte dei concetti generali che volevo esprimere sono già stati presentati.

Volevo, a questo proposito solo ricordare che nella sempre citata Germania ci sono già validissimi esempi di produzioni energetiche "a ciclo chiuso" che utilizzano reflui zootecnici e rifiuti urbani, non spreco territorio (oltre 2.000 dei totali 3500 impianti di biogas sono collegati agli allevamenti per trattare i reflui zootecnici e quasi tutti sono situati in modo da sfruttare in modo ottimale anche la quota molto rilevante di energia termica che si produce).

Ritengo che l'aspetto cruciale, quello che preoccupa maggiormente la popolazione che a noi si rivolge per vedere tutelato il suo vivere quotidiano è il timore e l'incertezza sull'assoluta non pericolosità del ciclo produttivo legato al biogas ed a questo noi dobbiamo dare risposta senza allarmismi, ma anche senza facili patenti di non pericolosità.

Portando la questione su di un piano politico-amministrativo, è normale che in una variante come quella di cui oggi si discutono le osservazioni, debba confrontarsi con istanze e considerazioni principalmente pubbliche, più che tecniche. L'amministrazione è chiamata ad agire per il bene comune per cui il punto centrale di questa variante è valutare i pro ed i contro degli eventuali progetti relativamente all'interesse pubblico.

Volendomi mantenere obiettivamente aperte tutte le strade, mi chiedo: al Comune di Basiliano, ai cittadini di Basiliano, COSA NE VIENE da tutto ciò?

E' possibile quantificare il vantaggio che deriva dalla eventuale costruzione di queste centrali per gli abitanti del comune?

C'è (ed eventualmente) qual è la previsione di contributo economico che le società costruttrici intendono corrispondere al Comune per l'approvazione dei progetti, così come succede in altre realtà?

Oppure, c'è forse una qualche previsione di convogliare parte delle energie prodotte nelle utenze domestiche di Basiliano?

Ai cittadini che sollevano richieste di chiarimento, che manifestano le preoccupazioni per un possibile peggioramento della qualità della vita, cosa propone questa Amministrazione come contraccambio al loro disagio e paura?

Certamente un contraccambio che possa migliorare altri aspetti della loro qualità di vita.

Se tutto ciò non è vero, allora **DI CHE COSA STIAMO PARLANDO?**

Concesso alla maggioranza che nella lottizzazione di Orgnano sono previste aree verdi, parco pubblico e piste ciclabili, nella convenzione collegata alla variante 18 è previsto qualche cosa di altrettanto interessante per i cittadini?

Perché continuiamo ad inserire negli ordini del giorno di un ente pubblico e di interesse pubblico progetti ad interesse privato?

Credo che la questione sia facilmente inquadrabile in questi termini:


1°) Se non è previsto un ritorno per la popolazione: senza togliere alcunché alla legittimità da parte dei privati di operare secondo quanto previsto dalle normative vigenti al fine di avere un utile economico, visto l'impatto sulla popolazione, la discussione è priva di significato.

2°) Se è previsto un ritorno: cerchiamo di capire se sia in grado effettivamente di compensare il disagio.

Per questo valuteremo caso per caso la posizione da tenere nella votazione odierna preannunciando già da ora una posizione possibilista quando verranno discusse le convenzioni collegate ai progetti solo se l'interesse pubblico comunque in qualche modo prevalga e a patto che si prosegua sulla strada del chiarimento nella oggettiva rassicurazione della popolazione e che, come già detto, **SI QUANTIFICHINO IL BENEFICIO CHE ALLA POPOLAZIONE DERIVERA' NELL'ACCETTARE DI CONVIVERE CON QUESTO ELEMENTO DI POTENZIALE DISAGIO.**

Basiliano, 29/07/2011

Severino Del Giudice



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N° 45 DEL 29/04/2011

SUB F)

non mi rapporto ai precedenti interventi.
in particolare a quello del collega Ard. Non
che ringrazio per aver seguito per il nostro
gruppo tutte le ricerche che riguardano le
varie uscite / modo che comunque abbiamo tenuto
conto della relazione dell'ANPA che fuo q.
dubbi / E dubbi all'incirca ce siamo quest.
sua dot. fupat.leigh meente che si sono
suscitate con lo popolazione il comitato e i
proponet. / Per cui comitati di essere mille
Itoche finite e però delle procedure

perkins bello successo stesso in
v. d. Chiese / punto che ~~questo~~ ^{costa} ~~non~~ ³⁾ quel
gruppo di villette con gli accenti per per
d. colori a ol un pronuncia. Oppure un
de alcuni timore abbiamo interrogato l'
vintre noni xusa parola re in faccia e
nessuno d. tu che nessuno ven ne
porta lei pollina su e terribile e
la polmoni che compaiono. E dispiace
che quando parliamo d. realtà /
d. Billio / Oppure per nessuno e temi come
l'elezione ⁱⁿ questo Aulo non e forse
nessuno: con come ^{per} data problema importante
che ripropono. il varatore. Non ho un
toto elenco, proprio costabile ob no o
meglio ~~no~~ ^{s'} perché non a caso ma,
e d. questo un dispaie / ci sono temi
molto più importanti di quali dovrem
ano come Am. e come popolazione accen
tore i vostri e farsi ~~un~~ unce di quando
a Co fare qualcosa lo polmon / l'ordine
d. potere sulle vostre teste un elettore
to con talora altri Co un Oppure un
importante a Rio toro e ~~romano~~ ^{scrittura} che
quello d. sono superumani su tutto el

territori incerti e siamo preoccupati di
di due piccoli mesi un po' / il cui
impatto ambientale è veramente rischioso
~~Suato~~ (B dice l'ANPA non lo dice io)
Quel che è a noi preoccupando perché
venero l'atto CATO COMUNITA di quanto
questo programma questi signori ebbe che
non che se questo programma fosse
le cose nel rispetto della legge e dei
popolamenti: Che lo allo popolazione di
Blanca e di bilioso di essere a ripa
no non di ALLAVANTI perché dei nostri
no e controlliamo e poniamo solo per
le nostre storie e le nostre corone per

Flavio

O 1) COOPERATIVA AGROENERGETICA BLESSANESE.

Prot. n. 6299 d. 14 5 2011.

O 1.1) ISTRUTTORIA.

Il limite previsto dalla variante per impianti a biogas a libera localizzazione di 250 kWp deriva per un verso dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tabella A, che indica questa come una soglia significativa, al di sotto della quale il procedimento abilitativo è semplificato, e per altro verso dalla volontà del Comune di tenere sotto maggiore controllo gli impianti che, di maggiore potenza, possono comportare maggiori impatti sul territorio, soprattutto in termini di materiale movimentato verso e da l'impianto.

L'individuazione di aree specifiche dove poter realizzare gli impianti maggiori corrisponde alle previsioni della legge regionale 5/2007, art. 40, secondo cui gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica (...) da realizzare in area agricola sono individuati dal POC (...) (piano operativo comunale).

Come accade per altri tipi di opere, il piano generalmente individua i siti, mentre spetta ai privati acquisire la disponibilità delle aree.

La proposta dell'osservante di fissare una distanza minima tra due impianti in modo da contenere un eventuale impatto paesaggistico e naturalistico determinato da concentrazione è ritenuta migliorativa.

Quanto alla distanza di reperimento delle biomasse generatrici del biogas, il Comune valuta opportuna una reale filiera corta, sia per contenere le emissioni in atmosfera date da trasporti su lunga distanza, sia per valorizzare le aziende locali. Semmai, all'occorrenza, potrà essere prevista una deroga per eventi eccezionali.

Quanto alla possibile incidenza del decreto legislativo 28/2001 nel ridimensionamento degli impianti fotovoltaici, l'evoluzione di questi non è prevedibile, e la potenza prevista nell'intero comune è già relativamente limitata.

O 1.2) PRONUNCIA.

Nel fascicolo di variante, capitolo B) MODIFICHE, paragrafo B 2) NORME DI ATTUAZIONE, capoverso 1° (Nelle norme ...), lettera f), punto 5) inserito, dopo il punto 5.1) è inserito il seguente:

«5.1 bis) per impianti a biogas: se di potenza nominale superiore a 200 kWp distinto da altro impianto di potenza nominale superiore a 200 kWp almeno **metri 1000**».

O 2) SOCIETÀ AGROENERGETICA CASTEÒ.

Prot. n. 6524 d. 14 5 2011.

O 2.1) ISTRUTTORIA.

1. Un'altezza superiore a m 6, considerato che oltre questa può svilupparsi comunque la copertura, in relazione al tipo di opera è ritenuta inopportuna per impatto visivo.
Le problematiche di natura geologica non sono indicate nell'osservazione, e comunque non sono ritenute insuperabili.
2. La deroga all'utilizzo di materie originate alla distanza di **non** più di 15 km può essere prevista per eventi eccezionali. **In ogni caso la distanza di approvvigionamento non potrà superare i 70 km.**
3. La copertura a falda/e è ritenuta opportuna anche per opere di piccola dimensione, che comunque possono risaltare nel paesaggio.

O 2.2) PRONUNCIA.

Nel fascicolo di variante, capitolo **B) MODIFICHE**, paragrafo **B 2) NORME DI ATTUAZIONE**, capoverso **1°** (Nelle norme ...), lettera **f)**, punto **5)**, punto **5.7)** inserito, alla fine è aggiunto il periodo seguente: «La distanza **per l'approvvigionamento di materiali vegetali** è derogabile in caso di danni, attestati da un tecnico abilitato mediante perizia giurata, provocati da eventi naturali su più del 50% delle colture agrarie **destinate all'alimentazione dell'impianto;**».

Le aree destinate all'alimentazione dell'impianto devono essere dichiarate in convenzione ed aggiornate periodicamente, in caso di variazioni.

PREMESSA.

Questo Consiglio ha adottato il 16.02.2011 la Variante n. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale.

La variante è stata oggetto di parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente (Arpa) per procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che, in tale occasione, ha formulato delle osservazioni di carattere generale relativamente alle modalità esecutive delle barriere vegetali (vegetazione strutturata multistrato) nonché all'opportunità di stabilire un monitoraggio idoneo a tenere sotto controllo il possibile cambiamento della componente 'traffico'.

Ritenuto opportuno attenersi alle indicazioni dell'ente competente in materia ambientale, allo scopo primario di consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, perseguendo il principio della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, per evitare il verificarsi di impatti negativi imprevisi in fase di attuazione della Variante in argomento e, pertanto aggiornare/integrare la norma urbanistica adottata, per altro come demandato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 82 del 26.07.2011, come segue:

Nel fascicolo di variante, capitolo **B) MODIFICHE**, paragrafo **B 2) NORME DI ATTUAZIONE**, capoverso 1° (Nelle norme ...), lettera **f**), punto **5**) inserito, il punto **5.4**) è sostituito dal seguente:

«5.4) siano schermate verso l'esterno, anche la recintazione, mediante vegetazione strutturata multistrato con funzione di mascheramento paesaggistico, protezione, isolamento dai rumori, controllo dell'inquinamento, effetto frangivento e influsso positivo su fauna e flora locali. In particolare la vegetazione è strutturata in fasce multifilari pluristratificate o bande boscate per una larghezza di almeno 10 - 15 m costituite da specie arboree e arbustive autoctone. Lo strato interno è costituito da una siepe di ligustro o lauroceraso, tale da costituire uno schermo impenetrabile alla vista di altezza minima di m 3 e massima di m 6. Lo stato esterno è costituito da una formazione arborea di piante ad alto fusto con le specie indicate all'art. 21, comma 12, lettera c), punti 3) e 4). La vegetazione strutturata multistrato è realizzata con criteri di naturalità in modo da costituire anche dei minimi corridoi ecologici. In ogni caso le fasce e i filari arborei e/o arbustivi esistenti al bordo dell'impianto sono da conservarsi, eccetto eventualmente che per opere di accesso;».

Nel fascicolo di variante, capitolo **B) MODIFICHE**, paragrafo **B 2) NORME DI ATTUAZIONE**, capoverso 1° (Nelle norme ...), lettera **f**), punto **6**) integrato, dopo le parole '... del traffico pesante.' con 'nonché idoneo monitoraggio dello stesso al fine di tenere sotto controllo il possibile cambiamento di tale componente in rapporto alla causalità con la realizzazione degli impianti'.